



2023/0232(COD)

15.2.2024

PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) (COM(2023)416 – C9-0234/2023 – 2023/0232(COD))

Relatrice per parere: Maria Noichl

PA_Legam

EMENDAMENTO

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il suolo è una risorsa vitale, limitata, **non rinnovabile** e insostituibile, fondamentale per l'economia, l'ambiente e la società.

Emendamento

(1) Il suolo è una risorsa vitale, limitata e insostituibile, fondamentale per **la produzione agricola e silvicola**, l'economia, l'ambiente, **la produzione e la sicurezza alimentari** e la società.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) I suoli sani sono in buone condizioni chimiche, biologiche e fisiche e sono quindi in grado di fornire servizi ecosistemici vitali per gli esseri umani e l'ambiente: alimenti sicuri, nutrienti e sufficienti, biomassa, acqua pulita, ciclo dei nutrienti, stoccaggio del carbonio e habitat per la biodiversità. **Il 60-70 % dei suoli dell'Unione è però deteriorato e continua a deteriorarsi.**

Emendamento

(2) I suoli sani sono in buone condizioni chimiche, biologiche e fisiche e sono quindi in grado di fornire **più efficacemente** servizi ecosistemici vitali per gli esseri umani e l'ambiente: alimenti sicuri, nutrienti e sufficienti, biomassa, acqua pulita, ciclo dei nutrienti, stoccaggio del carbonio e habitat per la biodiversità.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) I servizi ecosistemici forniti dai suoli comprendono servizi culturali che consentono la generazione di conoscenze scientifiche e la promozione dell'educazione e della divulgazione scientifica. I valori scientifici ed educativi dei suoli legittimano la necessità di conservare i migliori esempi di varietà di suoli che si trovano nei paesi dell'Unione affinché la ricerca scientifica di quei materiali da parte delle generazioni attuali e future possa proseguire.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La formazione dei suoli avviene molto lentamente, occorrono 500 anni o più per creare 2,5 cm di nuovo soprassuolo, secondo la Commissione europea, ma la salute del suolo può essere mantenuta o migliorata se si adottano e si attuano misure adeguate; pertanto, la presente direttiva non dovrebbe imporre misure restrittive e obiettivi irraggiungibili.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) In base alla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 è indispensabile intensificare gli sforzi per proteggere la fertilità del suolo, ridurre l'erosione e aumentare la materia organica che vi è contenuta, ed è auspicabile farlo adottando

(9) In base alla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 è indispensabile intensificare gli sforzi per proteggere **e migliorare** la fertilità del suolo, ridurre l'erosione e aumentare la materia organica che vi è contenuta, ed è auspicabile farlo

pratiche sostenibili di gestione del suolo. Servono passi avanti sostanziali anche su altri fronti: il censimento dei siti contaminati, il ripristino dei suoli degradati, la definizione delle condizioni che ne determinano il buono stato ecologico, l'introduzione di obiettivi di ripristino e il miglioramento del monitoraggio della qualità del suolo.

adottando ***o mantenendo*** pratiche sostenibili di gestione del suolo. Servono passi avanti sostanziali anche su altri fronti: il censimento dei siti contaminati, il ripristino dei suoli degradati, la definizione delle condizioni che ne determinano il buono stato ecologico, l'introduzione di obiettivi di ripristino e il miglioramento del monitoraggio della qualità del suolo.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La strategia dell'UE per il suolo per il 2030 definisce la visione a lungo termine secondo la quale entro il 2050 tutti gli ecosistemi del suolo dell'UE siano sani e ***quindi*** più resilienti. Un suolo sano può essere ***decisivo*** nel contribuire ad affrontare gli obiettivi dell'Unione della neutralità climatica e della resilienza ai cambiamenti climatici, grazie allo sviluppo di una (bio)economia pulita e circolare, all'inversione della perdita di biodiversità, alla salvaguardia della salute umana, all'arresto della desertificazione e all'inversione del degrado dei terreni.

Emendamento

(10) La strategia dell'UE per il suolo per il 2030 definisce la visione a lungo termine secondo la quale entro il 2050 tutti gli ecosistemi del suolo dell'UE siano ***più*** sani e più resilienti. Un suolo sano può essere ***una delle soluzioni*** nel contribuire ad affrontare gli obiettivi dell'Unione della neutralità climatica e della resilienza ai cambiamenti climatici, grazie allo sviluppo di una (bio)economia pulita e circolare, all'inversione della perdita di biodiversità, alla salvaguardia della salute umana ***e della sicurezza alimentare***, all'arresto della desertificazione, ***allo stoccaggio delle acque sotterranee*** e all'inversione del degrado dei terreni. ***L'agricoltura già offre un contributo fondamentale per la tutela della salute del suolo e per la conservazione del paesaggio e della biodiversità. Inoltre, grazie al ruolo multidimensionale dell'agricoltura si offrono ulteriori esternalità positive per i territori, contribuendo a tenere vive le comunità rurali, valorizzando il patrimonio ambientale e degli ecosistemi.***

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I finanziamenti sono indispensabili per consentire la transizione verso suoli sani. Il quadro finanziario pluriennale offre diverse opportunità di finanziamento per proteggere, gestire in modo sostenibile e rigenerare i suoli. "Un patto europeo per i suoli" è una delle cinque missioni dell'UE del programma Orizzonte Europa, specificamente dedicata alla promozione della salute del suolo. La missione per i suoli è uno strumento fondamentale per l'attuazione della presente direttiva: mira a guidare la transizione verso suoli sani finanziando un ambizioso programma di ricerca e innovazione, istituendo una rete di 100 "laboratori viventi" (esperimenti e innovazione in un laboratorio sul terreno) e "fari" (luoghi che mettono in mostra le buone pratiche), nelle zone rurali e urbane, promuovendo lo sviluppo di un quadro armonizzato di monitoraggio del suolo e aumentando la consapevolezza dell'importanza del suolo. Tra gli altri programmi dell'Unione che contribuiscono alla sanità dei suoli vi sono la politica agricola comune, i fondi della politica di coesione, il programma per l'ambiente e l'azione per il clima, il programma di lavoro di Orizzonte Europa, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e InvestEU.

Emendamento

(11) I finanziamenti **aggiuntivi** sono indispensabili per consentire la transizione verso suoli sani. Il quadro finanziario pluriennale offre diverse opportunità di finanziamento per proteggere, gestire in modo sostenibile e rigenerare i suoli. "Un patto europeo per i suoli" è una delle cinque missioni dell'UE del programma Orizzonte Europa, specificamente dedicata alla promozione della salute del suolo. La missione per i suoli è uno strumento fondamentale per l'attuazione della presente direttiva: mira a guidare la transizione verso suoli sani finanziando un ambizioso programma di ricerca e innovazione, istituendo una rete di 100 "laboratori viventi" (esperimenti e innovazione in un laboratorio sul terreno) e "fari" (luoghi che mettono in mostra le buone pratiche), nelle zone rurali e urbane, promuovendo lo sviluppo di un quadro armonizzato di monitoraggio del suolo e aumentando la consapevolezza dell'importanza del suolo. ***È opportuno includere le nove regioni ultraperiferiche in questa rete (articolo 349 TFUE)^{40 bis}, considerato che esse hanno una concentrazione dell'80 % della biodiversità dell'Unione.*** Tra gli altri programmi dell'Unione che contribuiscono alla sanità dei suoli vi sono la politica agricola comune, i fondi della politica di coesione, il programma per l'ambiente e l'azione per il clima, il programma di lavoro di Orizzonte Europa, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e InvestEU. ***Sebbene i finanziamenti della PAC possano contribuire all'obiettivo generale, non devono essere influenzati dalla presente direttiva.***

^{40 bis}

<https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc>

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Nelle conclusioni del 23 ottobre 2020⁴³ il Consiglio aveva sostenuto la Commissione nell'intensificazione degli sforzi tesi a una migliore protezione dei suoli **e della biodiversità dei suoli in quanto risorsa non rinnovabile di importanza vitale.**

⁴³ Conclusioni del Consiglio: Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare, 12210/20.

Emendamento

(13) Nelle conclusioni del 23 ottobre 2020⁴³ il Consiglio aveva sostenuto la Commissione nell'intensificazione degli sforzi tesi a una migliore protezione dei suoli.

⁴³ Conclusioni del Consiglio: Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare, 12210/20.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e successivamente delle emissioni negative, assegnando la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziando gli assorbimenti dai pozzi naturali. La gestione sostenibile del suolo si traduce in un aumento del sequestro del carbonio e, nella maggior parte dei casi, in benefici collaterali per gli ecosistemi e la biodiversità. La comunicazione della Commissione "Cicli del carbonio sostenibili"⁴⁵ ha sottolineato la necessità di identificare in modo chiaro e trasparente le attività che assorbono

Emendamento

(14) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e successivamente delle emissioni negative, assegnando la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziando gli assorbimenti dai pozzi naturali. La gestione sostenibile del suolo si traduce in un aumento del sequestro del carbonio e, nella maggior parte dei casi, in benefici collaterali per gli ecosistemi e la biodiversità. La comunicazione della Commissione "Cicli del carbonio sostenibili"⁴⁵ ha sottolineato la necessità di identificare in modo chiaro e trasparente le attività che assorbono

inequivocabilmente carbonio dall'atmosfera, elaborando un quadro UE per la certificazione degli assorbimenti dagli ecosistemi naturali, suoli compresi. Il regolamento riveduto sull'uso del suolo, sui cambiamenti di uso del suolo e sulla silvicoltura non solo considera il carbonio nel suolo determinante per raggiungere gli obiettivi intermedi sul percorso verso un'Europa climaticamente neutra, ma invita gli Stati membri a predisporre un sistema per il monitoraggio delle riserve di carbonio nel suolo, servendosi, tra l'altro, dell'insieme di dati sull'uso o copertura del suolo utilizzati nel programma di indagine statistica LUCAS (Land Use/Cover Area frame statistical Survey).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

⁴⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, "Cicli del carbonio sostenibili", COM(2021) 800 final.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) La comunicazione della Commissione sulla salvaguardia della sicurezza alimentare e il rafforzamento della resilienza dei sistemi alimentari⁴⁷ ha sottolineato che la sostenibilità alimentare è fondamentale per la sicurezza alimentare. Suoli sani rendono il sistema alimentare

inequivocabilmente carbonio dall'atmosfera, elaborando un quadro UE per la certificazione degli assorbimenti dagli ecosistemi naturali, suoli compresi. Il regolamento riveduto sull'uso del suolo, sui cambiamenti di uso del suolo e sulla silvicoltura non solo considera il carbonio nel suolo determinante per raggiungere gli obiettivi intermedi sul percorso verso un'Europa climaticamente neutra, ma invita gli Stati membri a predisporre un sistema per il monitoraggio delle riserve di carbonio nel suolo, servendosi, tra l'altro, dell'insieme di dati sull'uso o copertura del suolo utilizzati nel programma di indagine statistica LUCAS (Land Use/Cover Area frame statistical Survey), ***oppure dei sistemi di misurazione nazionale esistenti.***

⁴⁴ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

⁴⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, "Cicli del carbonio sostenibili", COM(2021) 800 final.

Emendamento

(17) La comunicazione della Commissione sulla salvaguardia della sicurezza alimentare e il rafforzamento della resilienza dei sistemi alimentari⁴⁷ ha sottolineato che la sostenibilità alimentare è fondamentale per la sicurezza alimentare ***e la sovranità alimentare.*** Suoli ***produttivi***

dell'Unione più resiliente, e sono alla base di un'alimentazione nutriente in quantità sufficiente.

e sani rendono il sistema alimentare dell'Unione più resiliente, e sono alla base di un'alimentazione *sicura e* nutriente in quantità sufficiente. ***La politica agricola comune fornisce un quadro armonizzato per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare.***

⁴⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari, COM(2022) 133 final.

⁴⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari, COM(2022) 133 final.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) I suoli ospitano oltre il 25 % della biodiversità e sono il secondo comparto di carbonio del pianeta. Grazie alla capacità di catturare e stoccare il carbonio, i suoli sani contribuiscono a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di cambiamenti climatici. I suoli sani offrono un habitat favorevole agli organismi e sono indispensabili per migliorare la biodiversità e la stabilità degli ecosistemi. ***La biodiversità è capillarmente interconnessa sotto e sopra il suolo e interagisce in relazioni mutualistiche (i funghi micorrizici, ad esempio, collegano le radici delle piante).***

Emendamento

(19) I suoli ospitano oltre il 25 % della biodiversità e sono il secondo comparto di carbonio del pianeta. Grazie alla capacità di catturare e stoccare il carbonio, i suoli sani contribuiscono a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di cambiamenti climatici. I suoli sani offrono un habitat favorevole agli organismi e sono indispensabili per migliorare la biodiversità e la stabilità degli ecosistemi.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Il degrado del suolo incide sulla fertilità, sulle rese, sulla resistenza ai parassiti e sulla qualità nutrizionale degli alimenti. Poiché il 95 % degli alimenti è prodotto direttamente o indirettamente sul suolo e la popolazione mondiale continua ad aumentare, è fondamentale che questa risorsa naturale limitata resti sana ai fini della sicurezza alimentare a lungo termine e della produttività e redditività dell'agricoltura unionale. Le pratiche di gestione sostenibile del suolo mantengono o migliorano la salute del suolo e contribuiscono alla sostenibilità e alla resilienza **del sistema alimentare**.

Emendamento

(22) Il degrado del suolo incide sulla fertilità, sulle rese, sulla resistenza ai parassiti e sulla qualità nutrizionale degli alimenti. Poiché il 95 % degli alimenti è prodotto direttamente o indirettamente sul suolo e la popolazione mondiale continua ad aumentare, è fondamentale che questa risorsa naturale limitata resti sana ai fini della sicurezza alimentare a lungo termine e della produttività e redditività dell'agricoltura unionale. Le pratiche di gestione sostenibile del suolo, **come previsto dalla politica agricola comune**, mantengono o migliorano la salute del suolo e contribuiscono alla sostenibilità e alla resilienza **dei sistemi agroalimentari**.

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Considerando 23**

Testo della Commissione

(23) L'obiettivo a lungo termine della direttiva è conseguire suoli sani entro il 2050. Come fase intermedia, alla luce della conoscenza limitata delle condizioni dei suoli, dell'efficacia e dei costi delle misure volte a rigenerarne la salute, la direttiva adotta un approccio graduale. In un primo tempo si provvederà a istituire un quadro di monitoraggio e a valutare la situazione dei suoli in tutta l'UE. Sono previste misure per gestire i suoli in modo sostenibile e rigenerare quelli non sani una volta accertate le loro condizioni, senza tuttavia l'obbligo di conseguire suoli sani entro il 2050 né traguardi intermedi. Questo approccio proporzionale permetterà di preparare con cura, incentivare e mettere in atto la gestione sostenibile del suolo e la rigenerazione dei suoli non sani. In un secondo tempo, una volta disponibili i risultati della prima valutazione dei suoli e

Emendamento

(23) L'obiettivo a lungo termine della direttiva è **mirare a** conseguire suoli sani entro il 2050. Come fase intermedia, alla luce della conoscenza limitata delle condizioni dei suoli, dell'efficacia e dei costi delle misure volte a rigenerarne la salute, la direttiva adotta un approccio graduale. In un primo tempo si provvederà a istituire un quadro di monitoraggio e a valutare la situazione dei suoli in tutta l'UE. Sono previste misure per gestire i suoli in modo sostenibile e rigenerare quelli non sani una volta accertate le loro condizioni, senza tuttavia l'obbligo di conseguire suoli sani entro il 2050 né traguardi intermedi. Questo approccio proporzionale permetterà di preparare con cura, incentivare e mettere in atto la gestione sostenibile del suolo e la rigenerazione dei suoli non sani. In un secondo tempo, una volta disponibili i

l'analisi delle tendenze, la Commissione farà il punto sui progressi compiuti verso l'obiettivo 2050 **e sulla relativa esperienza e proporrà un riesame della direttiva se necessario per accelerare i progressi verso il 2050.**

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Per far fronte alle pressioni sui suoli e individuare misure idonee a mantenere o rigenerare la salute del suolo è necessario tenere conto della varietà dei tipi, delle specificità locali e climatiche e dell'uso o della copertura del suolo. È pertanto opportuno che gli Stati membri istituiscano distretti del suolo. I distretti del suolo dovrebbero costituire le unità di base per gestire i suoli e per adottare misure conformi ai requisiti stabiliti della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione della salute del suolo. ***Per facilitare l'attuazione del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio***⁴⁸ **+ è necessario determinare il numero, l'estensione geografica e i confini dei distretti del suolo di ciascuno Stato membro.** Ogni Stato membro dovrebbe avere un numero minimo di distretti del suolo in funzione delle proprie dimensioni. Il numero minimo di distretti del suolo per ciascuno Stato membro ***corrisponde*** almeno al numero di unità territoriali di livello NUTS 1 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹.

⁴⁸ + ***OP: inserire nel testo il numero del regolamento relativo alla certificazione per gli assorbimenti di carbonio di cui al documento COM(2022) 672 final e mettere in nota numero, data, titolo e***

risultati della prima valutazione dei suoli e l'analisi delle tendenze, la Commissione farà il punto sui progressi compiuti verso l'obiettivo 2050.

Emendamento

(24) Per far fronte alle pressioni ***specifiche per regione*** sui suoli e individuare misure idonee a mantenere o rigenerare la salute del suolo è necessario tenere conto della varietà dei tipi, delle specificità locali e climatiche e dell'uso o della copertura del suolo. È pertanto opportuno che gli Stati membri istituiscano distretti del suolo. I distretti del suolo dovrebbero costituire le unità di base per gestire i suoli e per adottare misure conformi ai requisiti stabiliti della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione della salute del suolo. Ogni Stato membro dovrebbe avere un numero minimo di distretti del suolo in funzione delle proprie dimensioni. Il numero minimo di distretti del suolo per ciascuno Stato membro ***può corrispondere*** almeno al numero di unità territoriali di livello NUTS 1 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹.

riferimento GU.

⁴⁹ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

⁴⁹ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Emendamento 15

**Proposta di direttiva
Considerando 25**

Testo della Commissione

(25) Al fine di una gestione adeguata dei suoli, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente per *ciascun distretto* del suolo. ***Gli Stati membri dovrebbero poter designare altre autorità competenti al livello opportuno, anche nazionale o regionale.***

Emendamento

(25) Al fine di una gestione adeguata dei suoli, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente per *i distretti* del suolo.

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Considerando 26**

Testo della Commissione

(26) Per disporre di una definizione comune di buono stato del suolo, ***è necessario definire*** un insieme minimo comune di criteri misurabili il ***cui*** mancato rispetto ***comporta*** una perdita critica della capacità del suolo di funzionare come sistema vitale e di fornire servizi ecosistemici. ***I criteri dovrebbero riflettere il livello aggiornato di scienza del suolo usandolo da base.***

Emendamento

(26) Per disporre di una definizione comune di buono stato del suolo, ***si definisce*** un insieme minimo comune di criteri misurabili. ***L'insieme di criteri può variare per tipo e uso del suolo. Tali criteri dovrebbero riflettere il livello aggiornato di scienza del suolo usandolo da base e il loro*** mancato rispetto ***può comportare*** una perdita critica della capacità del suolo di funzionare come sistema vitale e di fornire servizi ecosistemici.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) *Al fine di creare incentivi, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi per riconoscere gli sforzi compiuti dai proprietari e dai gestori dei terreni per mantenere il suolo in buone condizioni, anche sotto forma di certificazione sanitaria del suolo complementare al quadro normativo dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio, e per sostenere l'attuazione dei criteri di sostenibilità delle energie rinnovabili di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰. La Commissione dovrebbe agevolare la certificazione sanitaria del suolo, anche attraverso lo scambio di informazioni e la promozione delle migliori pratiche, la sensibilizzazione e la valutazione delle possibilità di sviluppo di sistemi di certificazione a livello unionale. Le sinergie tra i diversi sistemi di certificazione dovrebbero essere sfruttate il più possibile per ridurre gli oneri amministrativi dei richiedenti.*

soppresso

⁵⁰ *Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).*

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Il suolo è una risorsa limitata, soggetta a concorrenza sempre crescente per usi diversi. Il consumo di suolo è un

(30) Il suolo è una risorsa limitata, soggetta a concorrenza sempre crescente per usi diversi. Il consumo di suolo è un

processo, spesso determinato da esigenze di sviluppo economico, che trasforma le aree naturali e seminaturali (tra cui terreni agricoli e forestali, giardini e parchi) in terreno artificiale usato come piattaforma per edifici e infrastrutture oppure come fonte diretta di materie prime o come archivio per il patrimonio storico. La trasformazione può causare la perdita spesso irreversibile della capacità del suolo di fornire altri servizi ecosistemici (alimenti e biomassa, cicli dell'acqua e dei nutrienti, base per la biodiversità e lo stoccaggio del carbonio). In particolare, il consumo di suolo interessa spesso i terreni agricoli più fertili e quindi mette a repentaglio la sicurezza alimentare. L'impermeabilizzazione del suolo espone gli insediamenti umani a picchi di inondazioni più alti e a effetti di isole di calore più intensi. È quindi necessario monitorare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo e le rispettive conseguenze sulla capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici. In una gestione sostenibile è opportuno stabilire alcuni principi per attenuare l'impatto del consumo di suolo.

processo, spesso determinato da esigenze di sviluppo economico, che trasforma le aree naturali e seminaturali (tra cui terreni agricoli e forestali, giardini e parchi) in terreno artificiale usato come piattaforma per edifici e infrastrutture oppure come fonte diretta di materie prime o come archivio per il patrimonio storico. La trasformazione può causare la perdita spesso irreversibile della capacità del suolo di fornire altri servizi ecosistemici (alimenti e biomassa, cicli dell'acqua e dei nutrienti, base per la biodiversità e lo stoccaggio del carbonio). In particolare, il consumo di suolo interessa spesso i terreni agricoli più fertili e quindi mette a repentaglio la sicurezza alimentare. L'impermeabilizzazione del suolo espone gli insediamenti umani a picchi di inondazioni più alti e a effetti di isole di calore più intensi. È quindi necessario monitorare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo e le rispettive conseguenze sulla capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici. In una gestione sostenibile è opportuno stabilire alcuni principi per attenuare l'impatto del consumo di suolo. ***Il monitoraggio del consumo di suolo e la definizione di tali principi devono svolgersi di concerto con i portatori di interessi locali e tenere in debito conto le esigenze socioeconomiche dei territori.***

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) La valutazione della salute del suolo grazie alla rete di monitoraggio dovrebbe essere accurata e a costi ragionevoli. È quindi opportuno stabilire criteri per i punti di campionamento rappresentativi delle condizioni dei diversi tipi di suolo, delle condizioni climatiche e

Emendamento

(31) La valutazione della salute del suolo grazie alla rete di monitoraggio dovrebbe essere accurata e a costi ragionevoli ***e non può essere a carico dei gestori del suolo.*** È quindi opportuno stabilire criteri per i punti di campionamento rappresentativi delle

dell'uso del suolo. La griglia dei punti di campionamento dovrebbe essere determinata con metodi geostatistici ed essere sufficientemente fitta da fornire una stima della superficie dei suoli sani a livello nazionale con un grado d'incertezza del 5 % al massimo. Con questo valore la stima è in genere considerata statisticamente valida e si ha la ragionevole certezza che l'obiettivo è raggiunto.

condizioni dei diversi tipi di suolo, delle condizioni climatiche e dell'uso del suolo. La griglia dei punti di campionamento dovrebbe essere determinata con metodi geostatistici ed essere sufficientemente fitta da fornire una stima della superficie dei suoli sani a livello nazionale con un grado d'incertezza del 5 % al massimo. Con questo valore la stima è in genere considerata statisticamente valida e si ha la ragionevole certezza che l'obiettivo è raggiunto.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La Commissione dovrebbe assistere e sostenere gli Stati membri nel monitoraggio della salute del suolo effettuando e migliorando continuamente il campionamento sistematico in situ e le relative misurazioni del suolo (LUCAS Suolo) nell'ambito dell'indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (LUCAS, Land Use and Coverage Area frame Survey). Lo strumento LUCAS è migliorato e aggiornato per allinearli pienamente ai requisiti specifici di qualità da soddisfare ai fini della presente direttiva. Per alleviare l'onere *e sostenere gli Stati membri*, è opportuno *autorizzarli* a tenere conto dei dati sulla salute del suolo rilevati con LUCAS Suolo migliorato. *Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni giuridiche necessarie per far sì che la Commissione possa effettuare il campionamento del suolo in situ, anche su terreni di proprietà privata, nel rispetto della legislazione nazionale o unionale applicabile.*

Emendamento

(32) La Commissione dovrebbe assistere e sostenere gli Stati membri nel monitoraggio della salute del suolo effettuando e migliorando continuamente il campionamento sistematico in situ e le relative misurazioni del suolo (LUCAS Suolo) nell'ambito dell'indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (LUCAS, Land Use and Coverage Area frame Survey). Lo strumento LUCAS è migliorato e aggiornato per allinearli pienamente ai requisiti specifici di qualità da soddisfare ai fini della presente direttiva. Per alleviare l'onere, *si terrà conto dei punti di campionamento del suolo esistenti, dei sistemi di monitoraggio e misurazione nazionali ed* è opportuno *autorizzare gli Stati membri* a tenere conto dei dati sulla salute del suolo rilevati con LUCAS Suolo migliorato.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Basandosi sull'osservatorio del suolo dell'UE esistente e sul relativo aggiornamento, la Commissione dovrebbe istituire un portale digitale dei dati sulla salute del suolo che sia compatibile con la strategia dell'UE per i dati⁵¹ e gli spazi dei dati dell'UE e che funga da punto d'accesso ai dati sul suolo provenienti da varie fonti. Il portale dovrebbe contenere innanzitutto i dati raccolti dagli Stati membri e dalla Commissione a norma della presente direttiva. Dovrebbe essere possibile integrare nel portale, su base volontaria, altri dati sul suolo raccolti dagli Stati membri o da altre parti (in particolare i dati derivanti dai progetti nell'ambito di Orizzonte Europa e della missione "Un patto europeo per i suoli"), se soddisfano determinati requisiti di formato e specifiche. La Commissione dovrebbe specificare i requisiti con atti di esecuzione.

soppresso

⁵¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia europea per i dati", COM(2020) 66 final.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Per sfruttare al massimo i dati sulla salute del suolo generati dal monitoraggio a norma della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero

soppresso

facilitarne l'accesso ai portatori di interessi (agricoltori, silvicoltori, proprietari terrieri e autorità locali).

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Per mantenerne o migliorarne la salute, i suoli devono essere gestiti in modo sostenibile. La gestione sostenibile consentirà la fornitura a lungo termine di servizi del suolo, tra i quali la migliore qualità dell'aria e dell'acqua e la sicurezza alimentare. È quindi opportuno stabilire principi di gestione sostenibile del suolo per orientare le pratiche di gestione.

Emendamento

(37) Per mantenerne o migliorarne la salute, i suoli devono essere gestiti in modo sostenibile. La gestione sostenibile consentirà la fornitura a lungo termine di servizi del suolo, tra i quali la migliore qualità dell'aria e dell'acqua e la sicurezza alimentare. È quindi opportuno stabilire **un elenco indicativo di** principi di gestione sostenibile del suolo per orientare le pratiche di gestione.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Gli strumenti economici, anche quelli della politica agricola comune (PAC) che forniscono sostegno agli agricoltori, svolgono un ruolo cruciale nella transizione verso la gestione sostenibile dei suoli agricoli e, in misura minore, dei suoli forestali. La PAC intende sostenere la salute del suolo attraverso la condizionalità, i regimi ecologici e le misure di sviluppo rurale. Il sostegno finanziario degli agricoltori e silvicoltori che applicano pratiche sostenibili di gestione del suolo può provenire anche dal settore privato. ***Le etichette volontarie di sostenibilità dell'industria alimentare, del legno, della bioindustria e dell'energia, ad esempio, istituite da portatori di interessi privati, possono tenere conto dei principi***

Emendamento

(38) Gli strumenti economici, anche quelli della politica agricola comune (PAC) che forniscono sostegno agli agricoltori, svolgono un ruolo cruciale nella transizione verso la gestione sostenibile dei suoli agricoli e, in misura minore, dei suoli forestali. La PAC intende sostenere la salute del suolo attraverso la condizionalità, i regimi ecologici e le misure di sviluppo rurale. Il sostegno finanziario degli agricoltori e silvicoltori che applicano pratiche sostenibili di gestione del suolo può provenire anche dal settore privato. I "laboratori viventi" e i "fari" della missione per i suoli forniranno finanziamenti supplementari per una rete di siti reali in cui testare, dimostrare e sviluppare soluzioni, anche in materia di

di gestione sostenibile del suolo stabiliti nella presente direttiva. I produttori alimentari, di legname e altri produttori di biomassa che seguono detti principi possono ripercuoterli sul valore dei loro prodotti. I "laboratori viventi" e i "fari" della missione per i suoli forniranno finanziamenti supplementari per una rete di siti reali in cui testare, dimostrare e sviluppare soluzioni, anche in materia di sequestro del carbonio nei suoli agricoli. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", gli Stati membri dovrebbero fornire sostegno e consulenza ai proprietari e agli utilizzatori dei terreni interessati dalle misure prese a norma della presente direttiva, tenendo conto, in particolare, delle esigenze e delle capacità limitate delle piccole e medie imprese.

sequestro del carbonio nei suoli agricoli. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", gli Stati membri, **garantendo che sia raggiunto l'intero territorio, comprese le regioni periferiche**, dovrebbero fornire sostegno e consulenza ai proprietari e agli utilizzatori dei terreni interessati dalle misure prese a norma della presente direttiva, tenendo conto, in particolare, delle esigenze e delle capacità limitate delle piccole e medie imprese.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

(39) A norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵², nei piani strategici della PAC gli Stati membri devono descrivere in che modo l'architettura ambientale e climatica dei piani contribuirà e si conformerà agli obiettivi nazionali a lungo termine stabiliti o derivanti dagli atti legislativi elencati nell'allegato XIII del regolamento suddetto.

Emendamento

soppresso

⁵² **Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo**

sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Per mettere in atto le migliori pratiche sostenibili di gestione del suolo, gli Stati membri dovrebbero monitorare attentamente l'impatto della gestione del suolo e adeguare le pratiche e le raccomandazioni, se necessario, tenendo conto delle nuove conoscenze derivanti dalla ricerca e dall'innovazione. Si attendono contributi preziosi dalla missione "Un patto europeo per i suoli" di Orizzonte Europa, in particolare dai "laboratori viventi" e dalle attività a sostegno del monitoraggio del suolo, dell'istruzione in materia di suolo e della partecipazione dei cittadini.

Emendamento

(40) Per mettere in atto le migliori pratiche sostenibili di gestione del suolo, **e se non è già stato fatto**, gli Stati membri dovrebbero monitorare attentamente l'impatto della gestione del suolo e adeguare le pratiche e le raccomandazioni, se necessario, tenendo conto delle nuove conoscenze derivanti dalla ricerca e dall'innovazione. Si attendono contributi preziosi dalla missione "Un patto europeo per i suoli" di Orizzonte Europa, in particolare dai "laboratori viventi" e dalle attività a sostegno del monitoraggio del suolo, dell'istruzione in materia di suolo e della partecipazione dei cittadini.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Per garantire sinergie tra le diverse misure di altri atti legislativi dell'Unione che possono incidere sulla salute del suolo e le misure che saranno attuate per gestire in modo sostenibile e rigenerare i suoli nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che le pratiche di gestione sostenibile e rigenerazione del suolo siano coerenti con: i piani nazionali di ripristino adottati a norma del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³ +; i piani strategici che gli Stati membri

Emendamento

(42) Per garantire sinergie tra le diverse misure di altri atti legislativi dell'Unione che possono incidere sulla salute del suolo e le misure che saranno attuate per gestire in modo sostenibile e rigenerare i suoli nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che le pratiche di gestione sostenibile e rigenerazione del suolo siano coerenti con: i piani nazionali di ripristino adottati a norma del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³ +; i piani strategici che gli Stati membri

devono redigere nell'ambito della politica agricola comune conformemente al regolamento (UE) 2021/2115; i codici di buona pratica agricola e i programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate conformemente alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio⁵⁴; le misure di conservazione e il quadro di azioni elencate per priorità stabiliti per i siti Natura 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁵⁵; le misure per raggiungere il buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici comprese nei piani di gestione dei bacini idrografici conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶; le misure di gestione dei rischi di alluvioni conformemente alla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷; i piani di gestione della siccità promossi nella strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici⁵⁸; i programmi d'azione nazionali stabiliti conformemente all'articolo 10 della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione; **gli obiettivi dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2018/841⁵⁹ e (UE) 2018/842⁶⁰**; i piani nazionali integrati per l'energia e il clima stabiliti conformemente al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio⁶¹; i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico elaborati a norma della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶²; le valutazioni del rischio e la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofe stabilite conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³ e i piani d'azione nazionali stabiliti conformemente al regolamento (UE) .../... del Parlamento Europeo e del Consiglio⁶⁴ +. Le pratiche di gestione sostenibile e di rigenerazione del suolo dovrebbero essere integrate, per quanto possibile, nei programmi, piani e misure di cui sopra nella misura in cui contribuiscono a raggiungere gli obiettivi. Di conseguenza, gli indicatori e i dati

devono redigere nell'ambito della politica agricola comune conformemente al regolamento (UE) 2021/2115; i codici di buona pratica agricola e i programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate conformemente alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio⁵⁴; le misure di conservazione e il quadro di azioni elencate per priorità stabiliti per i siti Natura 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁵⁵; le misure per raggiungere il buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici comprese nei piani di gestione dei bacini idrografici conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶; le misure di gestione dei rischi di alluvioni conformemente alla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷; i piani di gestione della siccità promossi nella strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici⁵⁸; i programmi d'azione nazionali stabiliti conformemente all'articolo 10 della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione; i piani nazionali integrati per l'energia e il clima stabiliti conformemente al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio⁶¹; i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico elaborati a norma della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶²; le valutazioni del rischio e la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofe stabilite conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³ e i piani d'azione nazionali stabiliti conformemente al regolamento (UE) .../... del Parlamento Europeo e del Consiglio⁶⁴ +. Le pratiche di gestione sostenibile e di rigenerazione del suolo dovrebbero essere integrate, per quanto possibile, nei programmi, piani e misure di cui sopra nella misura in cui contribuiscono a raggiungere gli obiettivi. Di conseguenza, gli indicatori e i dati pertinenti, quali gli indicatori di risultato relativi al suolo di cui al regolamento PAC

pertinenti, quali gli indicatori di risultato relativi al suolo di cui al regolamento PAC e i dati statistici sugli input e sugli output agricoli comunicati a norma del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁵ dovrebbero essere accessibili alle autorità responsabili delle pratiche di gestione sostenibile e di rigenerazione del suolo e della valutazione della salute del suolo, al fine di collegare tali dati e indicatori e consentire una valutazione quanto più accurata possibile dell'efficacia delle misure scelte.

⁵³ OP: inserire nel testo il numero del regolamento sul ripristino della natura di cui al documento COM(2022) 304 e mettere in nota numero, data, titolo e riferimento GU.

⁵⁴ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

⁵⁵ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁵⁶ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁵⁷ Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27);

⁵⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti

e i dati statistici sugli input e sugli output agricoli comunicati a norma del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁵ dovrebbero essere accessibili alle autorità responsabili delle pratiche di gestione sostenibile e di rigenerazione del suolo e della valutazione della salute del suolo, al fine di collegare tali dati e indicatori e consentire una valutazione quanto più accurata possibile dell'efficacia delle misure scelte.

⁵³ OP: inserire nel testo il numero del regolamento sul ripristino della natura di cui al documento COM(2022) 304 e mettere in nota numero, data, titolo e riferimento GU.

⁵⁴ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

⁵⁵ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁵⁶ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁵⁷ Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27);

⁵⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti

climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici", COM(2021) 82 final.

59 Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

60 Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

⁶¹ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

⁶² Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del

climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici", COM(2021) 82 final.

⁶¹ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

⁶² Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del

17.12.2016, pag. 1).

⁶³ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

⁶⁴ + OP: inserire nel testo il numero del regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 di cui al documento COM(2022) 305 e mettere in nota numero, data, titolo e riferimento GU.

⁶⁵ Regolamento (UE) 2022/2379 relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli.

17.12.2016, pag. 1).

⁶³ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

⁶⁴ + OP: inserire nel testo il numero del regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 di cui al documento COM(2022) 305 e mettere in nota numero, data, titolo e riferimento GU.

⁶⁵ Regolamento (UE) 2022/2379 relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 48

Testo della Commissione

(48) La trasparenza è una componente essenziale della politica del suolo e garantisce la responsabilità e la consapevolezza del pubblico, condizioni di mercato eque e il monitoraggio dei progressi compiuti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto istituire e tenere un registro nazionale dei siti contaminati e dei siti potenzialmente contaminati contenente informazioni specifiche per sito che dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in una base di dati territoriali georeferenziati online. Il registro dovrebbe contenere le informazioni necessarie per far conoscere al pubblico l'esistenza dei siti potenzialmente contaminati e dei siti contaminati e il modo in cui sono gestiti. Poiché la presenza di contaminazione del suolo non è ancora confermata ma solo sospettata nei siti potenzialmente contaminati, la differenza tra questi e i siti contaminati deve essere comunicata e spiegata correttamente al pubblico per

Emendamento

(48) La trasparenza è una componente essenziale della politica del suolo e garantisce la responsabilità e la consapevolezza del pubblico, condizioni di mercato eque e il monitoraggio dei progressi compiuti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto istituire e tenere un registro nazionale dei siti contaminati e dei siti potenzialmente contaminati contenente informazioni specifiche per sito che dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in una base di dati territoriali georeferenziati online, ***senza divulgare l'identità del proprietario del sito***. Il registro dovrebbe contenere le informazioni necessarie per far conoscere al pubblico l'esistenza dei siti potenzialmente contaminati e dei siti contaminati e il modo in cui sono gestiti. Poiché la presenza di contaminazione del suolo non è ancora confermata ma solo sospettata nei siti potenzialmente contaminati, la differenza tra questi e i siti

evitare di suscitare inutili preoccupazioni.

contaminati deve essere comunicata e spiegata correttamente al pubblico per evitare di suscitare inutili preoccupazioni.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49) L'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea ("TUE") dispone che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Conformemente alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale⁶⁸ (convenzione di Aarhus), i membri del pubblico interessato dovrebbero avere accesso alla giustizia per contribuire alla tutela del diritto di vivere in un ambiente adeguato alla salute e al benessere delle persone.

soppresso

⁶⁸ *Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4).*

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50) La direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹ prescrive la pubblicazione dei dati del settore pubblico in formati liberi e aperti.

soppresso

L'obiettivo generale è continuare a rafforzare l'economia dei dati dell'UE grazie a iniziative volte ad aumentare la quantità di dati del settore pubblico messi a disposizione per il riutilizzo, a garantire una concorrenza leale e un facile accesso all'informazione del settore pubblico e a promuovere l'innovazione a livello transfrontaliero basata sui dati. Il principio di base è che i dati delle amministrazioni pubbliche dovrebbero essere aperti per definizione e design. La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁰ è mirata a garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus. La convenzione di Aarhus e la direttiva 2003/4/CE prevedono obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. Anche la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹ ha un ampio ambito di applicazione e riguarda la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell'attuazione non dovrebbero pregiudicare le direttive (UE) 2019/1024, 2003/4/CE e 2007/2/CE.

⁶⁹ *Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).*

⁷⁰ *Direttiva 2003/4/CE del Parlamento*

europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

⁷¹ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51) Ai fini dell'adeguamento necessario delle norme in materia di monitoraggio della salute del suolo, gestione sostenibile del suolo e gestione dei siti contaminati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico, in particolare le metodologie di monitoraggio della salute del suolo, l'elenco dei principi di gestione sostenibile del suolo, l'elenco indicativo delle misure di riduzione del rischio, le fasi e i requisiti di valutazione del rischio in funzione del sito e il contenuto del registro dei siti contaminati e potenzialmente contaminati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁷². In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il

soppresso

Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁷² ***Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).***

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 53

Testo della Commissione

(53) ***Sei*** anni dopo l'entrata in vigore la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione sulla base di prove e, se opportuno, rivedere la presente direttiva in base ai risultati della valutazione della salute del suolo. La valutazione dovrebbe vagliare in particolare la necessità di requisiti più specifici per rigenerare i suoli ***non sani*** e raggiungere l'obiettivo di sanità dei suoli prefisso per il 2050. ***La valutazione dovrebbe inoltre vagliare la necessità di adeguare la definizione di suolo sano al progresso scientifico e tecnico aggiungendo disposizioni su alcuni descrittori o criteri in base a nuove prove scientifiche sulla protezione dei suoli o in seguito a un problema specifico in uno Stato membro derivante da nuove circostanze ambientali o climatiche. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori***

Emendamento

(53) ***15*** anni dopo l'entrata in vigore la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione sulla base di prove e, se opportuno, rivedere la presente direttiva in base ai risultati della valutazione della salute del suolo. La valutazione dovrebbe vagliare in particolare la necessità di requisiti più specifici per rigenerare i suoli ***degradati*** e raggiungere l'obiettivo di sanità dei suoli prefisso per il 2050.

misure.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 54

Testo della Commissione

(54) Tutti gli Stati membri devono coordinare le rispettive misure necessarie per realizzare **la** sanità di tutti i suoli entro il 2050 e garantire che i suoli forniscano a lungo termine servizi ecosistemici in tutta l'Unione. Le misure singole degli Stati membri **sono risultate insufficienti in quanto il degrado del suolo continua e addirittura peggiora. Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE.** La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(54) Tutti gli Stati membri devono coordinare le rispettive misure necessarie per realizzare **una maggiore** sanità di tutti i suoli entro il 2050 e garantire che i suoli forniscano a lungo termine servizi ecosistemici in tutta l'Unione. **È risultato che per** le misure singole degli Stati membri **è necessario più tempo, considerato il miglioramento del suolo a un ritmo piuttosto lento a causa della sua immobilità.** La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(55 bis) Si prevede che i "laboratori viventi" avranno una certa densità di copertura in Europa e potrebbero svolgere un ruolo nelle attività di monitoraggio e nella diffusione di buone pratiche, nonché nel supporto alla loro applicazione. In particolare, i "laboratori viventi" potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel sostegno alla grande

maggioranza di agricoltori e gestori di terreni con difficoltà di accesso alle conoscenze e a cui manca la capacità finanziaria di introdurre pratiche di rigenerazione del suolo.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo della direttiva è istituire un quadro **solido e** coerente di monitoraggio del suolo per tutti i suoli nell'UE **e migliorare costantemente la loro salute al fine di conseguire suoli sani entro il 2050 e mantenerli in tali condizioni** cosicché possano fornire molteplici servizi ecosistemici su una scala sufficiente a soddisfare le esigenze ambientali, sociali ed economiche, possano prevenire e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, possano aumentare la resilienza a difesa dalle catastrofi naturali e a salvaguardia della sicurezza alimentare, nonché allo scopo di ridurre la contaminazione del suolo a livelli non più considerati nocivi per la salute umana e per l'ambiente.

Emendamento

1. L'obiettivo della direttiva è istituire un quadro coerente **e flessibile** di monitoraggio del suolo per tutti i suoli nell'UE cosicché possano fornire molteplici servizi ecosistemici, **tenendo conto della fattibilità tecnica, della proporzionalità economica e dell'uso previsto**, su una scala sufficiente a soddisfare le esigenze ambientali, sociali ed economiche, possano prevenire e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, possano aumentare la resilienza a difesa dalle catastrofi naturali e a salvaguardia della sicurezza alimentare, nonché allo scopo di ridurre la contaminazione del suolo a livelli non più considerati nocivi per la salute umana e per l'ambiente.

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) gestione sostenibile del suolo;

Emendamento

soppresso

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) siti contaminati.

(c) **monitoraggio e valutazione dei** siti contaminati.

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione

La presente direttiva si applica a tutti i suoli nel territorio degli Stati membri.

Emendamento

La presente direttiva si applica a tutti i suoli nel territorio degli Stati membri, ***laddove l'azione dell'Unione si dimostri più vantaggiosa rispetto all'azione nazionale degli Stati membri.***

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "suolo": ***strato più superficiale della*** crosta terrestre ***situato*** tra il substrato roccioso e la superficie della terra, ***costituito*** da componenti minerali, materia organica, ***acqua***, aria e organismi viventi;

Emendamento

(1) "suolo": ***zona radicale delle piante sulla*** crosta terrestre ***situata*** tra il substrato roccioso e la superficie della terra, ***costituita*** da componenti minerali, materia organica, ***componenti liquide***, aria e organismi viventi, ***a esclusione di acque sotterranee, falde acquifere, alvei e depositi di materie prime;***

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "servizi ecosistemici": i contributi indiretti degli ecosistemi ai benefici economici, sociali, culturali e di altro tipo che le persone traggono da tali ecosistemi;

Emendamento

(3) "servizi ecosistemici": i contributi indiretti degli ecosistemi ai benefici economici, sociali, culturali e di altro tipo che le persone traggono da tali ecosistemi, ***tenendo conto della specificità del sito oggetto di monitoraggio, con riferimento alle condizioni pedoclimatiche, alla gestione del suolo e in caso di siti agricoli della tipologia di colture;***

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "salute del suolo": le condizioni fisiche, chimiche e biologiche del suolo che ne determinano la capacità di funzionare come un sistema vitale e di fornire servizi ecosistemici;

Emendamento

(4) "salute del suolo": le condizioni fisiche, chimiche e biologiche del suolo che ne determinano **e tengono in considerazione la produttività e** la capacità di funzionare come un sistema vitale e di fornire servizi ecosistemici **e migliorare la vitalità della produzione alimentare, tenendo conto dell'uso del suolo, del tipo di terreno e dell'idoneità del suolo alla sua funzione attuale o prevista;**

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

(5) "gestione sostenibile del suolo": le pratiche di gestione del suolo che **mantengono o migliorano** i servizi ecosistemici **forniti dal suolo senza compromettere le funzioni che consentono tali servizi né danneggiare altre proprietà dell'ambiente;**

Emendamento

(5) "gestione sostenibile del suolo": le pratiche di gestione del suolo che **mirano a mantenere o migliorare** i servizi ecosistemici **del suolo, tenendo conto degli effetti socioeconomici;**

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "distretto del suolo": parte di territorio dello Stato membro da esso **delimitata** conformemente alla presente direttiva;

Emendamento

(8) "distretto del suolo": parte di territorio dello Stato membro da esso **definita** conformemente alla presente direttiva **e in consultazione con le autorità locali, tenendo conto delle strutture di governance amministrativa e territoriale già esistenti;**

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione

(9) "valutazione della salute del suolo": valutazione dello stato **di salute** del suolo basata sulla misurazione o sulla stima dei descrittori del suolo;

Emendamento

(9) "valutazione della salute del suolo": valutazione dello stato **biologico e produttivo** del suolo basata sulla misurazione o sulla stima dei descrittori del suolo;

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) "terreno agricolo produttivo": un'area in cui le condizioni del suolo sono state ottimizzate per sostenere o aumentare i servizi ecosistemici che la produzione agricola fornisce;

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) "consumo di suolo": conversione di terreni naturali e seminaturali in terreni artificiali;

(17) "consumo di suolo": conversione di terreni naturali e seminaturali **e terreni agricoli produttivi** in terreni artificiali;

Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) "funzione di trasferimento": regola **matematica** che consente di convertire il valore di una misurazione del suolo, effettuata utilizzando una metodologia diversa da una metodologia di riferimento,

(18) "funzione di trasferimento": regola che consente di convertire il valore di una misurazione del suolo, effettuata utilizzando una metodologia diversa da una metodologia di riferimento, nel valore che

nel valore che si otterrebbe con la metodologia di riferimento;

si otterrebbe con la metodologia di riferimento;

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione

(19) "pubblico interessato": il pubblico che risente o che probabilmente risentirà del degrado del suolo o che ha un interesse nelle procedure decisionali relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, compresi i proprietari e gli utilizzatori dei terreni, nonché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale;

Emendamento

(19) "pubblico interessato": il pubblico che risente o che probabilmente risentirà del degrado del suolo o che ha un interesse nelle procedure decisionali relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, compresi i proprietari, ***i gestori*** e gli utilizzatori dei terreni, nonché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale;

Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 20

Testo della Commissione

(20) "contaminazione del suolo": presenza nel suolo di un agente chimico o di una sostanza in concentrazione tale da ***poter essere dannosa*** per la salute umana o per l'ambiente;

Emendamento

(20) "contaminazione del suolo": presenza nel suolo di un agente chimico o di una sostanza in concentrazione tale da ***causare un rischio*** per la salute umana o ***un rischio inaccettabile*** per l'ambiente;

Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri ***istituiscono*** distretti del suolo su tutto il loro territorio.

Emendamento

Gli Stati membri ***possono istituire*** distretti del suolo su tutto il loro territorio.

Emendamento 51
Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il numero di distretti del suolo per ciascuno Stato membro corrisponde almeno al numero di unità territoriali di livello NUTS 1 istituite a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003.

Emendamento

soppresso

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Nel definire l'estensione geografica dei distretti del suolo, gli Stati membri possono tenere conto delle unità amministrative esistenti *e all'interno di ciascun distretto devono perseguire l'omogeneità per quanto riguarda* i seguenti parametri:

Emendamento

2. Nel definire l'estensione geografica dei distretti del suolo, gli Stati membri possono tenere conto delle unità amministrative esistenti *al fine di evitare un sovraccarico amministrativo e possono utilizzare, ad esempio,* i seguenti parametri:

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) uso o copertura del suolo utilizzati nel programma di indagine statistica LUCAS (Land Use/Cover Area frame statistical Survey).

Emendamento

(d) uso o copertura del suolo utilizzati nel programma di indagine statistica LUCAS (Land Use/Cover Area frame statistical Survey), *o come utilizzato nel programma nazionale già in atto;*

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) esistenza di regioni arcipelagiche remote con isole sparse tra esse, in cui ciascuna isola corrisponde a un distretto

del suolo;

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) pendenza del suolo;

Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d quater) uso di Copernicus per la delimitazione dei distretti del suolo;

Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione fornisce:

(a) su richiesta, contributi scientifici e assistenza agli Stati membri per l'istituzione dei distretti del suolo su tutto il loro territorio;

(b) sostegno agli Stati membri nell'assicurare che sia adottato un approccio transfrontaliero coerente per i distretti del suolo e agevola l'armonizzazione dei sistemi di monitoraggio, delle funzioni di trasferimento, della progettazione del monitoraggio e della classificazione dello stato ecologico a norma dei descrittori del suolo elencati nell'allegato I.

Emendamento 58
Proposta di direttiva

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri **designano** le autorità competenti, al livello appropriato, per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente direttiva.

Emendamento

Gli Stati membri **sono tenuti a designare, se del caso di concerto con le proprie autorità regionali, entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva],** le autorità competenti, al livello appropriato, per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente direttiva. **Le autorità competenti che appartengono ai vari Stati membri assicurano una cooperazione transfrontaliera efficiente per i distretti del suolo che confinano con uno Stato membro vicino, al fine di adempiere ai compiti di cui alla presente direttiva.**

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri **designano un'autorità competente per ciascun distretto del suolo istituito** a norma dell'articolo 4.

Emendamento

Gli Stati membri **informano la Commissione in merito alle autorità competenti designate per i distretti del suolo istituiti** a norma dell'articolo 4. **La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti senza indebito ritardo. La Commissione lo aggiorna regolarmente sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri.**

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri istituiscono un quadro di monitoraggio basato sui distretti del suolo istituiti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per garantire che la salute del suolo sia monitorata in modo regolare e accurato conformemente al presente

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono un quadro di monitoraggio **che può essere** basato sui distretti del suolo istituiti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per garantire che la salute del suolo sia monitorata in modo regolare e accurato conformemente al presente articolo e agli

articolo e agli allegati I e II.

allegati I e II.

Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri monitorano la salute del suolo e il consumo di suolo in ciascun distretto del suolo.

Emendamento

2. Gli Stati membri monitorano la salute del suolo e il consumo di suolo in ciascun distretto del suolo. ***Le suddette attività di monitoraggio non devono comportare alcun onere economico in capo ai gestori del suolo.***

Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i dati e i prodotti del telerilevamento di cui al paragrafo 5 del presente articolo, se del caso;

Emendamento

(d) i dati e i prodotti del telerilevamento ***dimostrati scientificamente*** di cui al paragrafo 5 del presente articolo, se del caso;

Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) L'assegnazione della priorità ai quadri di monitoraggio nazionali esistenti.

Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Previo accordo dello Stato membro, la Commissione effettua misurazioni periodiche del suolo su campioni prelevati in situ, sulla base dei***

Emendamento

soppresso

descrittori e delle metodologie pertinenti di cui agli articoli 7 e 8, a sostegno del monitoraggio della salute del suolo condotto dallo Stato membro. Qualora acconsenta alla misurazione a norma del presente paragrafo, lo Stato membro garantisce che la Commissione possa effettuare tale campionamento in situ del suolo.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. Sulla base dei dati esistenti ed entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione e l'AEA istituiscono un portale digitale dei dati sulla salute del suolo che consente l'accesso in formato territoriale georeferenziato **almeno** ai dati sulla salute del suolo disponibili risultanti:

Emendamento

6. Sulla base dei dati esistenti ed entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione e l'AEA istituiscono un portale digitale dei dati sulla salute del suolo che consente l'accesso in formato territoriale georeferenziato **anonimizzato, senza divulgare l'identità del proprietario del sito**, ai dati sulla salute del suolo disponibili risultanti:

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

(b) dalle misurazioni del suolo di cui al paragrafo 4 del presente articolo;

Emendamento

soppresso

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il portale digitale dei dati sulla salute del suolo di cui al paragrafo 6 può inoltre consentire l'accesso a dati relativi alla salute del suolo diversi da quelli ivi

Emendamento

soppresso

menzionati se condivisi o raccolti in conformità ai formati o ai metodi stabiliti dalla Commissione a norma del paragrafo 8.

Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formati o i metodi per condividere o raccogliere i dati di cui al paragrafo 7 o per integrarli nel portale digitale dei dati sulla salute del suolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21.

Emendamento

soppresso

Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Nel monitorare e valutare **la salute del** suolo, gli Stati membri **si avvalgono** dei descrittori del suolo **e dei criteri di salute del suolo** elencati nell'allegato I.

Emendamento

Nel monitorare e valutare **il** suolo, gli Stati membri **possono avvalersi** dei descrittori del suolo **che meglio illustrano le caratteristiche di ciascun tipo di suolo a livello nazionale** elencati nell'allegato I.

Nel monitorare il consumo di suolo, gli Stati membri si avvalgono degli indicatori del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo di cui all'allegato I.

Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono adattare i descrittori del suolo e i criteri di salute del

Emendamento

2. Gli Stati membri possono adattare i descrittori del suolo e i criteri di salute del

suolo di cui all'allegato I, parte A, conformemente alle specifiche di cui all'allegato I, parte A, seconda e terza colonna.

suolo di cui all'allegato I, parte A, conformemente alle specifiche **nazionali e locali sulla salute del suolo** di cui all'allegato I, parte A, seconda e terza colonna.

Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di salute del suolo per i descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parte B, **conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, parte B, terza colonna.**

Emendamento

4. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di salute del suolo per i descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parte B, **sulla base delle esigenze locali.**

Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **Gli Stati membri possono stabilire descrittori del suolo e indicatori del consumo di suolo supplementari, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i descrittori e gli indicatori facoltativi elencati nell'allegato I, parti C e D, a fini di monitoraggio ("descrittori supplementari del suolo" e "indicatori supplementari del consumo di suolo").**

Emendamento

soppresso

Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri possono adattare i descrittori del suolo e i criteri di salute del suolo di cui ai paragrafi da 1 a 4 che si applicano ai terreni agricoli produttivi a fini di sostenibilità sociale, ambientale ed

economica.

Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri informano la Commissione quando stabiliscono o adattano i descrittori del suolo, gli indicatori del consumo di suolo e i criteri di salute del suolo conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

Emendamento

6. Gli Stati membri informano la Commissione quando stabiliscono o adattano i descrittori del suolo, gli indicatori del consumo di suolo e i criteri di salute del suolo conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri determinano i punti di campionamento applicando la metodologia stabilita nell'allegato II, parte A.

Emendamento

1. Gli Stati membri determinano i punti di campionamento applicando la metodologia stabilita nell'allegato II, parte A, **e tenendo conto delle valutazioni del rischio basate sui sistemi di monitoraggio esistenti.**

Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono applicare metodologie diverse da quelle elencate al primo comma, lettere a) e b), ***purché siano disponibili funzioni di trasferimento convalidate***, come richiesto nell'allegato II, parte B, quarta colonna.

Emendamento

Gli Stati membri possono applicare metodologie ***equivalenti*** diverse da quelle elencate al primo comma, lettere a) e b), come richiesto nell'allegato II, parte B, quarta colonna.

Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate nuove misurazioni del suolo al massimo ogni **cinque** anni.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate nuove misurazioni del suolo al massimo ogni **10** anni **o entro un periodo di tempo sufficiente corrispondente all'intervallo di campionamento**.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché il valore degli indicatori del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo sia aggiornato almeno ogni anno.

Emendamento

soppresso

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato II per adeguare le metodologie di riferimento ivi menzionate al progresso scientifico e tecnico, in particolare se i valori dei descrittori del suolo possono essere determinati mediante il telerilevamento di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

Emendamento

soppresso

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri valutano la salute del suolo in **tutti i loro distretti del suolo** sulla

Emendamento

Gli Stati membri valutano, **se del caso di concerto con le proprie autorità regionali,**

base dei dati raccolti nell'ambito del monitoraggio di cui agli articoli 6, 7 e 8 per ciascuno dei descrittori del suolo di cui all'allegato I, parti A e B.

Gli Stati membri tengono conto anche dei dati raccolti nell'ambito delle analisi del suolo di cui all'articolo 14.

Gli Stati membri provvedono affinché la prima valutazione della salute del suolo sia effettuata entro il ... (OP: inserire la data corrispondente a **5** anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva) e successivamente almeno ogni **cinque** anni.

la salute del suolo in **relazione alla funzione prevista dei loro suoli** sulla base dei dati raccolti nell'ambito del monitoraggio di cui agli articoli 6, 7 e 8 per ciascuno dei descrittori del suolo di cui all'allegato I, parti A e B, **tenendo conto dei cambiamenti motivati dell'uso del suolo nelle zone di campionamento e delle condizioni storiche e naturali del suolo.**

Gli Stati membri tengono conto anche dei dati raccolti nell'ambito delle analisi del suolo di cui all'articolo 14.

Gli Stati membri provvedono affinché la prima valutazione della salute del suolo sia effettuata entro il ... (OP: inserire la data corrispondente a **10** anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva) e successivamente almeno ogni **10** anni.

Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un suolo è considerato sano ai sensi della presente direttiva se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

(a) i valori di tutti i descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parte A, soddisfano i criteri ivi stabiliti, se del caso adattati conformemente all'articolo 7;

(b) i valori di tutti i descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parte B, soddisfano i criteri stabiliti conformemente all'articolo 7 ("suolo sano").

In deroga al primo comma, la valutazione dei suoli all'interno di un terreno che figura nella quarta colonna dell'allegato I non tiene conto dei valori indicati nella terza colonna per tale terreno.

Il suolo non è sano quando non è soddisfatto almeno uno dei criteri di cui al

Emendamento

soppresso

paragrafo ("suolo non sano").

Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri analizzano i valori per i descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parte C, e valutano se vi sia una perdita critica di servizi ecosistemici, tenendo conto dei dati pertinenti e delle conoscenze scientifiche disponibili.

Gli Stati membri analizzano i valori degli indicatori del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo elencati nell'allegato I, parte D, e ne valutano l'impatto sulla perdita di servizi ecosistemici *e sugli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2018/841.*

Emendamento

Gli Stati membri analizzano i valori per i descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parte C, e valutano se vi sia una perdita critica di servizi ecosistemici ***in relazione alla funzione prevista del suolo***, tenendo conto dei dati pertinenti e delle conoscenze scientifiche disponibili.

Gli Stati membri analizzano i valori degli indicatori del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo elencati nell'allegato I, parte D, e ne valutano l'impatto sulla perdita di servizi ecosistemici ***in relazione alla funzione prevista del suolo.***

Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Sulla base della valutazione della salute del suolo effettuata a norma del presente articolo, l'autorità competente, se del caso in coordinamento con le autorità locali, regionali e nazionali, individua ***in ciascun distretto del suolo*** le zone che presentano suoli non sani e informa ***il pubblico conformemente all'articolo 19.***

Emendamento

4. Sulla base della valutazione della salute del suolo effettuata a norma del presente articolo, l'autorità competente, se del caso in coordinamento con le autorità locali, regionali e nazionali, individua le zone che presentano suoli non sani ***in relazione alla loro funzione prevista*** e informa ***direttamente i proprietari e i gestori dei terreni.***

Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. ***Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di certificazione sanitaria volontaria del suolo per i proprietari e i gestori dei terreni conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.***

soppresso

La Commissione può adottare atti di esecuzione per armonizzare il formato della certificazione sanitaria del suolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21.

Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. ***Su richiesta dei proprietari e dei gestori dei terreni interessati***, gli Stati membri comunicano *loro* i dati e la valutazione relativi alla salute del suolo di cui agli articoli da 6 a 9, in particolare a supporto della consulenza di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Emendamento

6. Gli Stati membri comunicano ***automaticamente ai proprietari e ai gestori dei terreni interessati*** i dati e la valutazione relativi alla salute del suolo di cui agli articoli da 6 a 9 ***entro un termine adeguato***, in particolare a supporto della consulenza di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Dal (OP: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva), tenendo conto del tipo, dell'uso e dello stato del suolo, gli Stati membri adottano almeno misure per:***

soppresso

(a) definire le pratiche di gestione sostenibile del suolo che rispettano i principi di gestione sostenibile del suolo elencati nell'allegato III da attuare gradualmente su tutti i suoli gestiti e, sulla base dei risultati delle valutazioni del suolo effettuate conformemente

Emendamento

all'articolo 9, le pratiche di rigenerazione da attuare gradualmente sui suoli non sani negli Stati membri;

(b) definire le pratiche di gestione del suolo e di altro tipo che incidono negativamente sulla salute del suolo e che i gestori del suolo devono evitare.

Nel definire le pratiche e le misure di cui al presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dei programmi, dei piani, degli obiettivi e delle misure elencati nell'allegato IV, nonché delle ultime conoscenze scientifiche, tra cui i risultati della missione di Orizzonte Europa "Un patto europeo per i suoli".

Gli Stati membri individuano le sinergie con i programmi, i piani e le misure stabiliti nell'allegato IV. I dati di monitoraggio e i risultati delle valutazioni della salute del suolo, nonché l'analisi di cui all'articolo 9 e le misure di gestione sostenibile del suolo confluiscono nell'elaborazione dei programmi, dei piani e delle misure di cui all'allegato IV.

Gli Stati membri provvedono affinché il processo di elaborazione delle pratiche di cui al primo comma sia aperto, inclusivo ed efficace e affinché il pubblico interessato, in particolare i proprietari e i gestori dei terreni, sia coinvolto e abbia l'opportunità effettiva di partecipare in modo tempestivo alla loro elaborazione.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del suolo, i proprietari dei terreni e le autorità competenti possano accedere facilmente a consulenze imparziali e indipendenti in materia di gestione sostenibile del suolo, ad attività di

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del suolo, i proprietari **e i gestori** dei terreni e le autorità competenti possano accedere facilmente a consulenze imparziali e indipendenti in materia di gestione sostenibile del suolo, ad attività di

formazione e allo sviluppo di capacità.

formazione e allo sviluppo di capacità.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) promuovere la ricerca e l'applicazione di approcci **olistici** alla gestione del suolo;

Emendamento

(b) promuovere la ricerca, **l'innovazione** e l'applicazione di approcci **sostenibili** alla gestione del suolo;

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri valutano periodicamente l'efficacia delle misure adottate a norma del presente articolo e, se del caso, le rivedono e riesaminano, tenendo conto del monitoraggio e della valutazione della salute del suolo di cui agli articoli da 6 a 9.

Emendamento

soppresso

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato III per adeguare i principi di gestione sostenibile del suolo al progresso scientifico e tecnico.

Emendamento

soppresso

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri *provvedono affinché il consumo di suolo rispetti i* seguenti principi:

Gli Stati membri *sono incoraggiati a considerare gli aspetti* seguenti *in relazione al consumo di suolo, tenendo altresì conto delle specificità a livello locale:*

Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) evitare o ridurre il più possibile, entro i limiti della fattibilità tecnica ed economica, la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici, tra cui la produzione alimentare, mediante azioni volte a:

Emendamento

(a) evitare o ridurre il più possibile, entro i limiti della fattibilità tecnica, **sociale** ed economica, la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici, tra cui **l'agricoltura**, la produzione alimentare **e la gestione forestale sostenibile**, mediante azioni volte a:

Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) ridurre **il più** possibile la superficie interessata dal consumo di suolo;

Emendamento

i) ridurre **ove** possibile la superficie interessata dal consumo di suolo;

Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) selezionare le aree in cui la perdita di servizi ecosistemici sarebbe ridotta al minimo; e

Emendamento

ii) selezionare le aree in cui la perdita di servizi ecosistemici sarebbe ridotta al minimo **tenendo conto dell'equilibrio socioeconomico del territorio interessato**; e

Emendamento 95
Proposta di direttiva

Articolo 11 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) occupare suolo in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi su di esso;

soppresso

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 11 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) compensare **il più possibile** la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici.

(b) compensare **i proprietari dei terreni per** la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici **e/o la produzione alimentare.**

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri gestiscono i rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti da siti potenzialmente contaminati e da siti contaminati e li mantengono a livelli accettabili, tenendo conto dell'impatto ambientale, sociale ed economico della contaminazione del suolo e delle misure di riduzione dei rischi adottate a norma dell'articolo 15, paragrafo 4.

1. Gli Stati membri gestiscono i rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti da siti potenzialmente contaminati e da siti contaminati e li mantengono a livelli accettabili, tenendo conto dell'impatto ambientale, sociale ed economico della contaminazione del suolo e delle misure di riduzione dei rischi adottate a norma dell'articolo 15, paragrafo 4. **La valutazione dei rischi per la salute umana è condotta sempre in base al tipo di uso del suolo.**

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) **chiedere la correzione di informazioni contenute nel registro dei siti contaminati e dei siti potenzialmente**

soppresso

*contaminati conformemente
all'articolo 16.*

Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In relazione ai terreni potenzialmente contaminati, i proprietari e i gestori dei terreni devono avere l'opportunità di fornire informazioni e motivazioni pertinenti conformemente all'articolo 14.

Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri individuano sistematicamente e attivamente tutti i siti in cui si sospetta una contaminazione del suolo sulla base delle prove raccolte con **tutti i mezzi disponibili** ("siti potenzialmente contaminati").

1. Gli Stati membri, **se del caso di concerto con le proprie autorità regionali o locali**, individuano sistematicamente e attivamente tutti i siti in cui si sospetta una contaminazione del suolo sulla base delle prove raccolte con mezzi **appropriati e procedure stabilite** ("siti potenzialmente contaminati").

Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché entro il (OP: inserire la data corrispondente a 7 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva) tutti i siti potenzialmente contaminati siano identificati e debitamente iscritti nel registro di cui all'articolo 16.

3. Gli Stati membri provvedono, **di concerto con le proprie autorità regionali o locali, se del caso**, affinché entro il (OP: inserire la data corrispondente a 7 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva) tutti i siti potenzialmente contaminati siano identificati e debitamente iscritti nel registro di cui

all'articolo 16.

Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché in tutti i siti potenzialmente contaminati individuati conformemente all'articolo 13 siano condotte analisi del suolo.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché in tutti i siti potenzialmente contaminati individuati conformemente all'articolo 13 siano condotte analisi del suolo, ***ove opportuno e in ordine di priorità.***

Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative al termine, al contenuto, alla forma e alle priorità delle analisi del suolo. Tali norme sono stabilite conformemente all'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 12 e all'elenco delle attività a rischio di essere potenzialmente contaminanti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma.

Se del caso, gli Stati membri possono considerare alla stregua di analisi del suolo le relazioni di riferimento e le misure di controllo attuate in conformità della direttiva 2010/75/UE.

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative al termine, al contenuto, alla forma e alle priorità delle analisi del suolo, ***tenendo debitamente conto degli effetti ambientali, sociali ed economici.*** Tali norme sono stabilite conformemente all'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 12 e all'elenco delle attività a rischio di essere potenzialmente contaminanti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma.

Se del caso, gli Stati membri possono considerare alla stregua di analisi del suolo le relazioni di riferimento e le misure di controllo attuate in conformità della direttiva 2010/75/UE.

Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per ciascun sito contaminato

Emendamento

3. Per ciascun sito contaminato

identificato a norma dell'articolo 14 o con qualsiasi altro mezzo, l'autorità competente valuta il sito in funzione degli usi del suolo attuali e previsti al fine di determinare se presenta rischi inaccettabili per la salute umana o per l'ambiente.

identificato a norma dell'articolo 14 o con qualsiasi altro mezzo, l'autorità competente valuta il sito in funzione degli usi del suolo attuali e previsti al fine di determinare se presenta rischi inaccettabili per la salute umana o per l'ambiente. ***Gli Stati membri possono se del caso considerare sufficienti le valutazioni effettuate conformemente alla direttiva 2011/92/UE, e/o alla direttiva 2010/75/UE e/o alla direttiva 2012/18/UE.***

Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le misure di riduzione del rischio possono consistere nelle misure di cui all'allegato V. L'autorità competente decide le opportune misure di riduzione del rischio tenendo conto dei costi, dei benefici, dell'efficacia, della durabilità e della fattibilità tecnica delle misure disponibili.

Emendamento

5. Le misure di riduzione del rischio possono consistere nelle misure di cui all'allegato V. L'autorità competente decide le opportune misure di riduzione del rischio ***e i tempi di attuazione*** tenendo conto ***dell'uso del suolo attuale e pianificato***, dei costi, dei benefici, dell'efficacia, della durabilità e della fattibilità tecnica delle misure disponibili. ***L'autorità competente tiene conto anche delle misure già attuate o previste a norma della direttiva 2012/18/UE e/o della direttiva 2010/75/UE.***

Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare gli allegati V e VI per adeguare al progresso scientifico e tecnico l'elenco delle misure di riduzione del rischio e gli obblighi per la valutazione del rischio in funzione del sito.

Emendamento

soppresso

Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il ... (OP: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva) gli Stati membri redigono, conformemente al paragrafo 2, il registro dei siti contaminati **e di quelli potenzialmente contaminati**.

Emendamento

1. Entro il ... (OP: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva) gli Stati membri redigono, conformemente al paragrafo 2, il registro dei siti contaminati.

Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Gli Stati membri rendono pubblici il registro e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. L'autorità competente può rifiutare o limitare la divulgazione di informazioni se sussistono le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁹.

Il registro è messo a disposizione sotto forma di base di dati territoriali georeferenziati online.

Emendamento

Gli Stati membri rendono pubblici, **se del caso**, il registro e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. L'autorità competente può rifiutare o limitare la divulgazione di informazioni se sussistono le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁹.

Il registro è messo a disposizione sotto forma di base di dati territoriali georeferenziati online.

⁷⁹ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

⁷⁹ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione

Data la priorità intrinseca attribuita

Emendamento

Data la priorità intrinseca attribuita

all'istituzione del monitoraggio, della gestione sostenibile e della rigenerazione del suolo, l'attuazione della presente direttiva è **sostenuta dai programmi finanziari dell'Unione esistenti conformemente alle rispettive norme e condizioni applicabili.**

all'istituzione del monitoraggio, della gestione sostenibile e della rigenerazione del suolo, **entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle risorse finanziarie disponibili a livello dell'Unione per l'attuazione della presente direttiva. Si predispongono ulteriori risorse finanziarie per il periodo successivo al 2027 al fine di promuovere la gestione sostenibile continua dei suoli e la loro rigenerazione permanente.**

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Ogni cinque anni gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione e all'AEA i dati e le informazioni seguenti:

Emendamento

Ogni cinque anni **o ogni 10 anni, a seconda del periodo di tempo sufficiente o del corrispondente intervallo di campionamento**, gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione e all'AEA i dati e le informazioni seguenti:

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

(c) **la** sintesi dei progressi compiuti per quanto riguarda:

Emendamento

(c) **una** sintesi **generale** dei progressi compiuti per quanto riguarda:

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

i) l'attuazione dei principi di gestione sostenibile del suolo conformemente

Emendamento

soppresso

all'articolo 10;

Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le prime relazioni sono presentate entro il ... (OP: inserire la data corrispondente a **5** anni e 6 mesi dopo la data di entrata in vigore della direttiva).

Emendamento

Le prime relazioni sono presentate entro il ... (OP: inserire la data corrispondente a **10** anni e 6 mesi dopo la data di entrata in vigore della direttiva).

Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rendono accessibili al pubblico i dati generati dal monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 8 e dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 9 della presente direttiva, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁰ per i dati geograficamente espliciti e all'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/1024 per gli altri dati.

Emendamento

1. Gli Stati membri rendono accessibili al pubblico i dati ***pertinenti*** generati dal monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 8 e dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 9 della presente direttiva, ***con l'esplicita autorizzazione del proprietario e del gestore dei terreni, in forma aggregata e anonima, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali*** e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁰ per i dati geograficamente espliciti e all'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/1024 per gli altri dati.

⁸⁰ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

⁸⁰ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione provvede affinché i dati sulla salute del suolo resi accessibili attraverso il portale digitale dei dati sulla salute del suolo di cui all'articolo 6 siano accessibili al pubblico conformemente ai regolamenti (UE) 2018/1725⁸¹ e (CE) n. 1367/2006⁸² del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁸¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁸² Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui

Emendamento

2. La Commissione provvede affinché i dati ***pertinenti*** sulla salute del suolo resi accessibili attraverso il portale digitale dei dati sulla salute del suolo di cui all'articolo 6 siano accessibili al pubblico ***soltanto con l'esplicita autorizzazione del proprietario e del gestore dei terreni, in forma aggregata e anonima***, conformemente ai regolamenti (UE) 2018/1725⁸¹ e (CE) n. 1367/2006⁸² del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁸¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁸² Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ***pertinenti*** di cui

all'articolo 18 siano disponibili e accessibili al pubblico conformemente alle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE e (UE) 2019/1024⁸³ del Parlamento europeo e del Consiglio.

all'articolo 18 siano disponibili e accessibili al pubblico **soltanto con l'esplicita autorizzazione del proprietario e del gestore dei terreni, in forma aggregata e anonima**, conformemente alle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE e (UE) 2019/1024⁸³ del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁸³ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

⁸³ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **agli articoli 8, 10, 15 e 16** è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 16** è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui **agli articoli 8, 10, 15 e 16** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui **all'articolo 16** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti **con competenze relative ai vari utilizzi del suolo, quali l'agricoltura, la silvicoltura e i suoli urbani**, designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi **degli articoli 8, 10, 15 e 16** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 16** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo della Commissione

Articolo 22

Accesso alla giustizia

Gli Stati membri provvedono affinché,

Emendamento

soppresso

conformemente al diritto nazionale, i membri del pubblico che vantano un interesse sufficiente o che lamentano la violazione di un diritto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale della valutazione della salute del suolo, le misure adottate ai sensi della presente direttiva e le eventuali omissioni delle autorità competenti.

Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e la violazione di un diritto, coerentemente con l'obiettivo di offrire al pubblico un ampio accesso alla giustizia. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione dell'ambiente e che soddisfa i requisiti del diritto nazionale è considerata titolare di diritti che possono essere lesi e il suo interesse è considerato sufficiente.

Le procedure di ricorso di cui al paragrafo 1 devono essere giuste, eque, celeri e gratuite o non eccessivamente onerose e offrire misure correttive adeguate ed efficaci, compresi, se necessario, provvedimenti ingiuntivi.

Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23

soppresso

Sanzioni

1. Fatti salvi gli obblighi che incombono

loro in virtù della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni commesse da persone fisiche e giuridiche delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e provvedono affinché tali norme siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile della violazione dei benefici economici derivanti dalla stessa. In caso di violazione commessa da una persona giuridica, le sanzioni pecuniarie sono proporzionate al suo fatturato annuo nello Stato membro interessato, e tengono conto, tra l'altro, delle specificità delle piccole e medie imprese (PMI).

3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

(a) la natura, la gravità e la portata della violazione;

(b) il carattere doloso o colposo della violazione;

(c) la popolazione o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l'impatto che questa ha sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e misure di cui al paragrafo 1, senza indebito ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Entro il (OP: inserire la data corrispondente a **6** anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva), la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva per verificare i progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi **e la necessità di modificarne le disposizioni al fine di stabilire obblighi più specifici per garantire che siano rigenerati i suoli non sani e che tutti i suoli siano sani entro il 2050**. La valutazione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

Emendamento

1. Entro il (OP: inserire la data corrispondente a **15** anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva), la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva per verificare i progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi. La valutazione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) *l'analisi della distanza dall'obiettivo di suoli sani entro il 2050;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (OP: inserire la data corrispondente a **2** anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (OP: inserire la data corrispondente a **5** anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 126
Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2

Testo della Commissione

(2) "consumo netto di suolo": il risultato del consumo di suolo meno il consumo inverso di suolo.

Emendamento

(2) "consumo netto di suolo": il risultato del consumo di suolo meno il consumo inverso di suolo.

Gli Stati membri possono escludere i descrittori del suolo relativi al tenore di nutrienti nei suoli dalle parti B e C del presente allegato, considerando che la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 91/676/CEE puntano già alla gestione sostenibile dei nutrienti.

Emendamento 127

Proposta di direttiva Allegato I – parte A

Testo della Commissione

Tipo di degrado del suolo	Descrittore del suolo	Criteri di sanità del suolo	Terreni che devono essere esonerati dal rispetto del criterio
Parte A: descrittori del suolo con criteri di sanità del suolo stabiliti a livello <i>dell'Unione</i>			
Salinizzazione	Conducibilità elettrica (decisiemens per metro)	< 4 dS m ⁻¹ se si usa il metodo di misurazione in estratto a pasta satura (eEC) o un criterio equivalente se si usa un altro metodo di misurazione	Terreni naturalmente salini Terreni direttamente interessati dall'innalzamento del livello del mare
Erosione del suolo	Tasso di erosione del suolo (tonnellate per ettaro/anno)	≤ 2 t ha ⁻¹ a ⁻¹	Calanchi e altri terreni naturali non gestiti, salvo se rappresentano un rischio significativo di catastrofi
<i>Perdita di carbonio organico nel suolo</i>	<i>Concentrazione di carbonio organico nel suolo (Soil Organic Carbon,</i>	<i>- Per i suoli organici: rispettare gli obiettivi fissati a livello nazionale conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 9,</i>	<i>Senza eccezioni</i>

SOC) (g per kg)

paragrafo 4, del regolamento (UE).../...⁺

- **Per i suoli minerali: rapporto SOC/argilla > 1/13**

Suoli non gestiti in terreni naturali

Gli Stati membri possono applicare un fattore correttivo se particolari tipi di suolo o condizioni climatiche lo giustificano, tenendo conto dell'effettivo tenore di carbonio organico nel suolo nei prati permanenti.

Compattazione del sottosuolo	Densità apparente nel sottosuolo (parte superiore dell'orizzonte B o E ¹). Gli Stati membri possono sostituire questo descrittore con un parametro equivalente (g per cm ³)	Tessitura del suolo ²	Estensione	Suoli non gestiti in terreni naturali
		Sabbia, sabbia con medio impasto, medio impasto sabbioso, medio impasto	<1,80	
		Medio impasto sabbioso-argilloso, medio impasto argilloso, limo, medio impasto limoso	<1,75	
		Medio impasto limoso, medio impasto limoso-argilloso	<1,65	
		Argilla sabbiosa, argilla limosa, medio impasto argilloso con 35-45 % di argilla	<1,58	

Argilla <1,47

Lo Stato membro, se
sostituisce il descrittore del
suolo "densità apparente nel
sottosuolo" con un parametro
equivalente, adotta, per il
descrittore scelto, un criterio
di sanità del suolo
equivalente a quello stabilito
per la "densità apparente nel
sottosuolo".

⁺ OP: inserire nel testo il numero del regolamento sul ripristino della natura di cui al documento COM(2022) 304.

¹ Definito in FAO Guidelines for Soil Description, capitolo 5 (<https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf>).

² Definito in Arshad, M.A., B. Lowery e B. Grossman. 1996. Physical tests for monitoring soil quality. pp.123- 142. In: J.W. Doran and A.J. Jones (eds.) Methods for assessing soil quality. Soil Sci. Soc. Am. Spec. Publ. 49. SSSA, Madison, WI.

Emendamento

Tipo di degrado del suolo	Descrittore del suolo	Criteri di sanità del suolo	Terreni che devono essere esonerati dal rispetto del criterio
---------------------------	-----------------------	-----------------------------	---

Parte A: descrittori del suolo con criteri di sanità del suolo stabiliti a livello **di Stati membri**

Salinizzazione	Conducibilità elettrica (decisiemens per metro)	< 4 dS m ⁻¹ se si usa il metodo di misurazione in estratto a pasta satura (eEC) o un criterio equivalente se si usa un altro metodo di misurazione	Terreni naturalmente salini Terreni direttamente interessati dall'innalzamento del livello del mare
Erosione del suolo	Tasso di erosione del suolo (tonnellate per ettaro/anno)	≤ 2 t ha ⁻¹ a ⁻¹	Calanchi e altri terreni naturali non gestiti, salvo se rappresentano un rischio significativo di catastrofi

soppresso

soppresso

soppresso

soppresso

		<i>soppresso</i>		<i>soppresso</i>
Compattazione del sottosuolo	Densità apparente nel sottosuolo (parte superiore dell'orizzonte B o E ¹). Gli Stati membri possono sostituire questo descrittore con un parametro equivalente (g per cm ³)	Tessitura del suolo ² Sabbia, sabbia con medio impasto, medio impasto sabbioso, medio impasto Medio impasto sabbioso-argilloso, medio impasto argilloso, limo, medio impasto limoso Medio impasto limoso, medio impasto limoso-argilloso Argilla sabbiosa, argilla limosa, medio impasto argilloso con 35-45 % di argilla Argilla	Estensione <1,80 <1,75 <1,65 <1,58 <1,47	Suoli non gestiti in terreni naturali

Lo Stato membro, se
sostituisce il descrittore
del suolo "densità
apparente nel sottosuolo"
con un parametro
equivalente, adotta, per il
descrittore scelto, un
criterio di sanità del
suolo equivalente a
quello stabilito per la
"densità apparente nel
sottosuolo".

+ OP: inserire nel testo il numero del regolamento sul ripristino della natura di cui al documento COM(2022) 304.

¹ Definito in FAO Guidelines for Soil Description, capitolo 5
(<https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf>)

² Definito in Arshad, M.A., B. Lowery e B. Grossman. 1996. Physical tests for monitoring soil quality. pp.123- 142. In: J.W. Doran and A.J. Jones (eds.) Methods for assessing soil quality. Soil Sci. Soc. Am. Spec. Publ. 49. SSSA, Madison, WI.

Motivazione

In molti contesti, un rapporto SOC/argilla non fornisce informazioni sufficienti sul tenore di carbonio in tutti i suoli. Tale relazione lineare non vale per tutti i suoli. Al di sopra di un certo tenore di argilla, il tenore di carbonio può essere a un buon livello anche se il rapporto SOC/argilla non è soddisfatto.

Emendamento 128 Proposta di direttiva Allegato I – parte B

Testo della Commissione

Parte B: descrittori del suolo con criteri di sanità del suolo stabiliti a livello di Stati membri

<i>Tenore di nutrienti in eccesso nel suolo</i>	<i>Fosforo estraibile (mg/kg)</i>	<i>< "Valore massimo" Il "valore massimo" è fissato dallo Stato membro nell'intervallo 30-50 mg kg⁻¹</i>	<i>Senza eccezioni</i>
--	--	---	-------------------------------

Contaminazione - del suolo	<p>Concentrazione di metalli pesanti nel suolo: As, Sb, Cd, Co, Cr (totale), Cr (VI), Cu, Hg, Pb, Ni, Tl, V, Zn (μg per kg)</p> <p>- Concentrazione di una serie di contaminanti organici stabilita dagli Stati membri tenendo conto dei limiti di concentrazione vigenti nella legislazione dell'Unione, ad esempio per la qualità dell'acqua e le emissioni atmosferiche</p>	<p>Ragionevole garanzia, ottenuta tramite campionamento per punti del suolo, identificazione e analisi dei siti contaminati e altre informazioni pertinenti, che la contaminazione del suolo non crea alcun rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente. Gli habitat con forte concentrazione naturale di metalli pesanti che figurano nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹ restano protetti.</p>	Senza eccezioni
-------------------------------	--	---	-----------------

Riduzione della capacità di ritenzione idrica del suolo	Capacità di ritenzione idrica del campione di suolo (% del volume d'acqua/volume di suolo saturo)	Il valore stimato della capacità totale di ritenzione idrica di un distretto di suolo per bacino o sottobacino idrografico è superiore alla soglia minima. La soglia minima è fissata (in tonnellate) dallo Stato membro a livello di distretto del suolo e di bacino o sottobacino idrografico a un valore tale da attenuare l'impatto delle inondazioni dovute a precipitazioni intense o dei periodi di bassa umidità del suolo dovuta alla siccità.	Senza eccezioni
---	---	---	-----------------

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Emendamento

Parte B: descrittori del suolo con criteri di sanità del suolo stabiliti a livello di Stati membri

soppresso

soppresso

soppresso

soppresso

Contaminazione - del suolo	<p>Concentrazione di metalli pesanti nel suolo: As, Sb, Cd, Co, Cr (totale), Cr (VI), Cu, Hg, Pb, Ni, Tl, V, Zn (μg per kg)</p> <p>Ragionevole garanzia, ottenuta tramite campionamento per punti del suolo, identificazione e analisi dei siti contaminati e altre informazioni pertinenti, che la contaminazione del suolo non crea alcun rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente. Gli habitat con forte concentrazione naturale di metalli pesanti che figurano nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹ restano protetti.</p>	Senza eccezioni
	<p>- Concentrazione di una serie di contaminanti organici stabilita dagli Stati membri tenendo conto dei limiti di concentrazione vigenti nella legislazione dell'Unione, ad esempio per la qualità dell'acqua e le emissioni atmosferiche</p>	

Riduzione della capacità di ritenzione idrica del suolo	Capacità di ritenzione idrica del campione di suolo (% del volume d'acqua/volume di suolo saturo)	Il valore stimato della capacità totale di ritenzione idrica di un distretto di suolo per bacino o sottobacino idrografico è superiore alla soglia minima. La soglia minima è fissata (in tonnellate) dallo Stato membro a livello di distretto del suolo e di bacino o sottobacino idrografico a un valore tale da attenuare l'impatto delle inondazioni dovute a precipitazioni intense o dei periodi di bassa umidità del suolo dovuta alla siccità.	Senza eccezioni
---	---	---	-----------------

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Emendamento 129

Proposta di direttiva Allegato I – parte C

Testo della Commissione

Parte C: descrittori del suolo senza criteri

Tipo di degrado del suolo	Descrittore del suolo
<i>Tenore di nutrienti in eccesso nel suolo</i>	<i>Azoto nel suolo (mg g⁻¹)</i>
Acidificazione	Acidità del suolo (pH)
Compattazione dello strato superficiale	Densità apparente nello strato superficiale (orizzonte A ¹) (g cm ⁻³)
Perdita di biodiversità del suolo	Respirazione basale del suolo (mm ³ O ₂ g ⁻¹ hr ⁻¹) in suolo asciutto
	Gli Stati membri possono scegliere altri descrittori del suolo facoltativi per la biodiversità, quali:
	- metabarcoding di batteri, funghi, protisti e animali;

- abbondanza e diversità di nematodi;
- biomassa microbica;
- abbondanza e diversità di lombrichi (nelle terre coltivate);
- specie esotiche invasive e organismi nocivi per le piante;

¹ Definito in FAO Guidelines for Soil Description, capitolo 5 (<https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf>)

Emendamento

Parte C: descrittori del suolo senza criteri

Tipo di degrado del suolo	Descrittore del suolo
<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
Acidificazione	Acidità del suolo (pH)
Compattazione dello strato superficiale	Densità apparente nello strato superficiale (orizzonte A ¹) (g cm ⁻³)
Perdita di biodiversità del suolo	Respirazione basale del suolo (mm ³ O ₂ g ⁻¹ hr ⁻¹) in suolo asciutto
	Gli Stati membri possono scegliere altri descrittori del suolo facoltativi per la biodiversità, quali: <ul style="list-style-type: none"> - metabarcoding di batteri, funghi, protisti e animali; - abbondanza e diversità di nematodi; - biomassa microbica; - abbondanza e diversità di lombrichi (nelle terre coltivate); - specie esotiche invasive e organismi nocivi per le piante;

¹ Definito in FAO Guidelines for Soil Description, capitolo 5 (<https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf>).

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Allegato II – parte A

Testo della Commissione

Parte A: metodologia per determinare i punti di campionamento

Attività	Criteri minimi di metodologia
Scelta dei punti di campionamento del suolo (indagine per campione)	<p>L'indagine per campione parte da un quadro completo che comprende le migliori informazioni disponibili sulla distribuzione delle proprietà del suolo, compresi i dati risultanti da precedenti misurazioni, sia nazionali che in ambito LUCAS.</p> <p>Lo schema deve configurare un campionamento casuale stratificato ottimizzato sui descrittori della salute del suolo.</p> <p>Per stimare l'area di suolo sano, le dimensioni del campione nazionale devono soddisfare il requisito di errore massimo percentuale (o coefficiente di variazione) del 5 %.</p> <p>Il campione della Commissione per l'indagine di cui all'articolo 6, paragrafo 4, può contribuire al massimo per il 20 % delle dimensioni dei campioni nazionali.</p> <p>La distribuzione e le dimensioni del campione sono determinate applicando l'algoritmo Bethel (Bethel, 1989)⁵ che tiene conto del requisito di errore massimo di stima.</p>

⁵ Bethel, J. 1989. "Sample Allocation in Multivariate Surveys." Survey Methodology 15: 47–57.

Emendamento

Parte A: metodologia per determinare i punti di campionamento

Attività	Criteri minimi di metodologia
Scelta dei punti <i>e degli strati</i> di campionamento del suolo (indagine per campione)	<p>L'indagine per campione parte da un quadro completo che comprende le migliori informazioni disponibili sulla distribuzione delle proprietà del suolo, compresi i dati risultanti da precedenti misurazioni, sia nazionali che in ambito LUCAS.</p> <p>Lo schema deve <i>essere concepito in modo imparziale e probabilistico</i> e configurare un campionamento casuale stratificato ottimizzato sui descrittori della salute del suolo.</p> <p>Per stimare l'area di suolo sano, le dimensioni del campione nazionale devono soddisfare il requisito di errore massimo</p>

percentuale (o coefficiente di variazione) del 5 %.

Il campione della Commissione per l'indagine di cui all'articolo 6, paragrafo 4, può contribuire al massimo per il 20 % delle dimensioni dei campioni nazionali.

La distribuzione e le dimensioni del campione sono determinate applicando l'algoritmo Bethel (Bethel, 1989)⁵ che tiene conto del requisito di errore massimo di stima.

⁵ Bethel, J. 1989. "Sample Allocation in Multivariate Surveys." Survey Methodology 15: 47–57.

Emendamento 131

Proposta di direttiva Allegato II – parte B

Testo della Commissione

Parte B: metodologia per determinare o stimare i valori dei descrittori del suolo

Descrittore del suolo	Metodologia di riferimento	Criteri minimi di metodologia	Funzione di trasferimento convalidata obbligatoria (se si usa una metodologia diversa dalla metodologia di riferimento ⁶)?
Tessitura del suolo (tenore di argilla, limo e sabbia, necessario per determinare altri descrittori e le relative estensioni)	Metodo preferito: ISO 11277:1998 Determinazione della distribuzione dimensionale delle particelle nel materiale del suolo minerale - Metodo di screening e precipitazione Metodo alternativo: ISO 13320:2009 — Analisi granulometrica - Metodi di diffrazione laser		SÌ
Conducibilità elettrica	opzione 1: metodo di misurazione dell'estratto di suolo in		SÌ

pasta satura (CEE)
(SOP FAO:
GLOSOLAN-SOP-087)

opzione 2: ISO
11265:1994
Determinazione della
conducibilità elettrica
specifica;

Tasso di erosione del
suolo

La stima del tasso di
erosione del suolo deve
tener conto di tutte le misure
prese per attenuare o
compensare il rischio di
erosione, comprese le
misure di attenuazione post-
incendio.

non pertinente

La stima del tasso di
erosione del suolo deve
comprendere tutte le cause
all'origine del processo:
l'acqua, il vento, il raccolto
e la lavorazione del terreno.

L'erosione idrica del suolo è
valutata considerando i
fattori seguenti:

- caratteristiche del
suolo (ad esempio
erodibilità, croste
deposizionali, rugosità
del suolo),
- clima (ad esempio,
erosività delle
precipitazioni: intensità
e durata, considerate le
proiezioni relative ai
cambiamenti climatici
per una determinata
area),
- topografia (ad esempio,
inclinazione e
lunghezza della
pendenza),
- manto vegetale, tipo di
coltura, uso del suolo e
pratiche di gestione per

controllare o ridurre l'erosione,

- pratiche di gestione (ad esempio colture di copertura, lavorazione ridotta, pacciamatura ecc.),
- aree bruciate.

L'erosione eolica del suolo è valutata considerando i fattori seguenti:

- caratteristiche del suolo (ad esempio erodibilità),
- clima (umidità del suolo, velocità del vento, evaporazione),
- vegetazione (tipo di coltura),
- pratiche di gestione per controllare o ridurre l'erosione (barriere frangivento).

Carbonio organico nel suolo (SOC)	ISO 10694:1995 Determinazione del carbonio organico e del carbonio totale dopo combustione a secco	SÌ
-----------------------------------	---	----

Densità apparente nello strato superficiale (orizzonte B ⁸) o parametro equivalente ⁹ scelto dagli Stati membri	ISO 11272:2017 per la determinazione della densità apparente a secco	SÌ
--	--	----

Se si sceglie un parametro equivalente, la metodologia deve essere una norma europea o internazionale se disponibile; in mancanza, la metodologia scelta deve essere disponibile

	pubblicamente o nella letteratura scientifica.		
Fosforo estraibile	ISO 11263:1994 per la determinazione spettrometrica del fosforo solubile in soluzione di idrogeno carbonato di sodio (P-Olsen)		Sì
- Concentrazione di metalli pesanti nel suolo: As, Sb, Cd, Co, Cr (totale), Cr (VI), Cu, Hg, Pb, Ni, Tl, V, Zn	Potenziiale contenuto ambientale di metalli pesanti disponibili nei suoli in base alla norma ISO 17586:2016 Estrazione con acido nitrico diluito.		Sì
- Concentrazione di una selezione di contaminanti organici definita dagli Stati membri tenendo conto della legislazione vigente dell'UE (ad esempio sulla qualità dell'acqua o i pesticidi)		Applicare le norme europee o internazionali se disponibili; in mancanza, la metodologia scelta deve essere disponibile pubblicamente o nella letteratura scientifica.	non pertinente
Capacità di ritenzione idrica del suolo	Metodologia per determinare il valore di un punto di campionamento: opzione 1: LABORATORIO: ISO 11274:2019 per la determinazione della caratteristica di ritenzione idrica; opzione 2: STIMA: applicare la metodologia descritta nell'articolo scientifico "New generation of hydraulic pedotransfer functions for Europe ¹⁰ " in base alla tessitura (o alla distribuzione	Criteria minimi per stimare la capacità totale di ritenzione idrica del suolo di un distretto su scala di bacino o sottobacino idrografico: - per il terreno non consumato, stimare il valore totale della capacità di ritenzione idrica del suolo - per il terreno consumato, valutare la possibilità di azzerare la capacità di ritenzione idrica delle aree impervie, attribuendo in proporzione valori intermedi alle aree semi-impervie e ad	Sì (per il valore del punto)

	dimensionale delle particelle) e al carbonio organico nel suolo.	altre aree artificiali.	
Azoto nel suolo	ISO 11261:1995 per la determinazione dell'azoto totale nel suolo con il metodo Kjeldahl modificato		SÌ
Acidità del suolo	ISO 10390:2005 per la determinazione del pH nell'estratto di H ₂ O e CaCl ₂ (pH-H ₂ O e pH-CaCl ₂)		SÌ
Densità apparente nello strato superficiale (orizzonte A ¹¹)	ISO 11272:2017 per la determinazione della densità apparente a secco		SÌ
Respirazione basale del suolo	Seguire le indicazioni descritte nell'articolo scientifico "Microbial biomass and activities in soil as affected by frozen and cold storage" ¹³		SÌ
<p>Gli Stati membri possono anche scegliere altri descrittori di biodiversità del suolo facoltativi, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metabarcoding¹² di batteri, funghi, protisti e animali; - abbondanza e diversità di nematodi; - biomassa microbica; 			
		<p>Applicare le norme europee o internazionali se disponibili; in mancanza, la metodologia scelta deve essere disponibile pubblicamente o nella letteratura scientifica.</p>	<p>Per altri descrittori della biodiversità del suolo: non pertinente</p>

- abbondanza e diversità di lombrichi (nelle terre coltivate);

⁵ Bethel, J. 1989. "Sample Allocation in Multivariate Surveys." Survey Methodology 15: 47–57.

⁶ Le metodologie diverse da quella di riferimento devono essere disponibili pubblicamente o nella letteratura scientifica.

⁷ <https://www.fao.org/3/cb3355en/cb3355en.pdf>

⁸ Definito in FAO Guidelines for Soil Description, capitolo 5 (<https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf>)

⁹ Equivalente secondo la relazione dell'AEA: [Soil monitoring in Europe – Indicators and thresholds for soil health assessments — European Environment Agency \(europa.eu\)](http://www.euro.who.int/en/health-topics/soil-health/soil-monitoring-in-europe)

¹⁰

¹¹ Definito in FAO Guidelines for Soil Description, capitolo 5 (<https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf>)

¹² Sequenza di codici a barre del DNA per misurare la diversità tassonomica e funzionale di archei, batteri, funghi e altri eucarioti, come è stato fatto in ambito LUCAS per la biodiversità del suolo in base a <https://doi.org/10.1111/ejss.13299>

¹³ <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038071797001259>

Emendamento

Parte B: metodologia per determinare o stimare i valori dei descrittori del suolo

Descrittore del suolo	Metodologia di riferimento	Criteri minimi di metodologia	Funzione di trasferimento convalidata obbligatoria (se si usa una metodologia diversa dalla metodologia di riferimento ⁶)?
Tessitura del suolo (tenore di argilla, limo e sabbia, necessario per determinare altri descrittori e le relative estensioni)	Metodo preferito: ISO 11277:1998 Determinazione della distribuzione dimensionale delle particelle nel materiale del suolo minerale - Metodo di screening e		SÌ

	precipitazione	
	Metodo alternativo: ISO 13320:2009 — Analisi granulometrica - Metodi di diffrazione laser	
Conducibilità elettrica	opzione 1: metodo di misurazione dell'estratto di suolo in pasta satura (CEE) (SOP FAO: GLOSOLAN-SOP- 08 ⁷) opzione 2: ISO 11265:1994 Determinazione della conducibilità elettrica specificata;	SÌ
Tasso di erosione del suolo	La stima del tasso di erosione del suolo deve tener conto di tutte le misure prese per attenuare o compensare il rischio di erosione, comprese le misure di attenuazione post- incendio. La stima del tasso di erosione del suolo deve comprendere tutte le cause all'origine del processo: l'acqua, il vento, il raccolto e la lavorazione del terreno. <i>Ad esempio, è possibile utilizzare il modello di erosione del suolo RUSLE.</i> L'erosione idrica del suolo è valutata considerando i fattori seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - caratteristiche del suolo (ad esempio erodibilità, croste deposizionali, rugosità del suolo), - clima (ad esempio, erosività delle 	non pertinente

precipitazioni:
intensità e durata,
considerate le
proiezioni relative ai
cambiamenti climatici
per una determinata
area),

- topografia (ad esempio, inclinazione e lunghezza della pendenza),
- manto vegetale, tipo di coltura, uso del suolo e pratiche di gestione per controllare o ridurre l'erosione,
- pratiche di gestione (ad esempio colture di copertura, lavorazione ridotta, pacciamatura ecc.),
- aree bruciate.

L'erosione eolica del suolo è valutata considerando i fattori seguenti:

- caratteristiche del suolo (ad esempio erodibilità),
- clima (umidità del suolo, velocità del vento, evaporazione),
- vegetazione (tipo di coltura),
- pratiche di gestione per controllare o ridurre l'erosione (barriere frangivento).

Carbonio organico nel suolo (SOC)	ISO 10694:1995 Determinazione del carbonio organico e del carbonio totale dopo combustione a secco	SÌ
Densità apparente	ISO 11272:2017 per la	SÌ

nello strato superficiale (orizzonte B ⁸) o parametro equivalente ⁹ scelto dagli Stati membri	determinazione della densità apparente a secco		
	Se si sceglie un parametro equivalente, la metodologia deve essere una norma europea o internazionale se disponibile; in mancanza, la metodologia scelta deve essere disponibile pubblicamente o nella letteratura scientifica.		
Fosforo estraibile	ISO 11263:1994 per la determinazione spettrometrica del fosforo solubile in soluzione di idrogeno carbonato di sodio (P-Olsen) <i>o utilizzando una soluzione acida di acetato di ammonio</i>		SÌ
- Concentrazione di metalli pesanti nel suolo: As, Sb, Cd, Co, Cr (totale), Cr (VI), Cu, Hg, Pb, Ni, Tl, V, Zn	Potenziale contenuto ambientale di metalli pesanti disponibili nei suoli in base alla norma ISO 17586:2016 Estrazione con acido nitrico diluito.		SÌ
- Concentrazione di una selezione di contaminanti organici definita dagli Stati membri tenendo conto della legislazione vigente dell'UE (ad esempio sulla qualità dell'acqua o i pesticidi)		Applicare le norme europee o internazionali se disponibili; in mancanza, la metodologia scelta deve essere disponibile pubblicamente o nella letteratura scientifica.	non pertinente
Capacità di ritenzione idrica del suolo	Metodologia per determinare il valore di	Criteri minimi per stimare la capacità totale di	Sì (per il valore del

	un punto di campionamento:	ritenzione idrica del suolo di un distretto su scala di bacino o sottobacino idrografico:	punto)
	<p>opzione 1: LABORATORIO: ISO 11274:2019 per la determinazione della caratteristica di ritenzione idrica;</p> <p>opzione 2: STIMA: applicare la metodologia descritta nell'articolo scientifico "New generation of hydraulic pedotransfer functions for Europe¹⁰" in base alla tessitura (o alla distribuzione dimensionale delle particelle) e al carbonio organico nel suolo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - per il terreno non consumato, stimare il valore totale della capacità di ritenzione idrica del suolo - per il terreno consumato, valutare la possibilità di azzerare la capacità di ritenzione idrica delle aree impervie, attribuendo in proporzione valori intermedi alle aree semi-impervie e ad altre aree artificiali. 	
Azoto nel suolo	ISO 11261:1995 per la determinazione dell'azoto totale nel suolo con il metodo Kjeldahl modificato		SÌ
Acidità del suolo	ISO 10390:2005 per la determinazione del pH nell'estratto di H ₂ O e CaCl ₂ (pH-H ₂ O e pH-CaCl ₂)		SÌ
Densità apparente nello strato superficiale (orizzonte A ¹¹)	ISO 11272:2017 per la determinazione della densità apparente a secco		SÌ
Respirazione basale del suolo	Seguire le indicazioni descritte nell'articolo scientifico "Microbial biomass and activities in soil as affected by frozen and cold storage" ¹³		SÌ

Gli Stati membri possono anche scegliere altri

descrittori di
biodiversità del suolo
facoltativi, quali:

- metabarcoding¹² di
batteri, funghi,
protisti e animali;

Per altri
descrittori
della
biodiversità del
suolo: non
pertinente

- abbondanza e
diversità di
nematodi;

Applicare le norme europee
o internazionali se
disponibili; in mancanza, la
metodologia scelta deve
essere disponibile
pubblicamente o nella
letteratura scientifica.

- biomassa
microbica;
- abbondanza e
diversità di
lombrichi (nelle
terre coltivate);

⁵ Bethel, J. 1989. "Sample Allocation in Multivariate Surveys." *Survey Methodology* 15: 47–57.

⁶ Le metodologie diverse da quella di riferimento devono essere disponibili pubblicamente o nella letteratura scientifica.

⁷ <https://www.fao.org/3/cb3355en/cb3355en.pdf>

⁸ Definito in *FAO Guidelines for Soil Description*, capitolo 5
(<https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf>)

⁹ Equivalente secondo la relazione dell'AEA: [Soil monitoring in Europe – Indicators and thresholds for soil health assessments — European Environment Agency \(europa.eu\)](https://www.eea.europa.eu/en/soil-monitoring-in-europe)

¹⁰

¹¹ Definito in *FAO Guidelines for Soil Description*, capitolo 5
(<https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf>)

¹² Sequenza di codici a barre del DNA per misurare la diversità tassonomica e funzionale di archei, batteri, funghi e altri eucarioti, come è stato fatto in ambito LUCAS per la biodiversità del suolo in base a <https://doi.org/10.1111/ejss.13299>

¹³ <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038071797001259>

Motivazione

È opportuno prendere atto di un metodo esistente e già utilizzato. Negli Stati membri in cui i

suoli sono naturalmente più acidi, l'acetato di ammonio acido fornisce risultati più accurati.

Emendamento 132
Proposta di direttiva
Allegato III

Testo della Commissione

Emendamento

**PRINCIPI DI GESTIONE
SOSTENIBILE DEL SUOLO**

soppresso

Si applicano i principi seguenti:

(a) evitare di lasciare nudo il suolo creando e mantenendo un manto vegetale, in particolare nei periodi sensibili sotto il profilo ambientale;

(b) ridurre al minimo le perturbazioni fisiche del suolo;

(c) evitare di immettere o rilasciare nel suolo sostanze che possono danneggiare la salute umana o l'ambiente o degradare la salute del suolo;

(d) assicurare che l'uso dei macchinari sia adatto alla resistenza del suolo e che la quantità e la frequenza delle operazioni siano limitate in modo da non compromettere la salute del suolo;

(e) quando si applica la concimazione, assicurare che sia adatta al fabbisogno delle piante e degli alberi in funzione del luogo e del periodo, così come allo stato del suolo, privilegiando soluzioni circolari che arricchiscono la sostanza organica;

(f) in caso di irrigazione trarre la massima efficienza dai sistemi e dalla gestione dell'irrigazione e garantire che, se si usano acque reflue riciclate, la qualità soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁸ e che se si usa acqua di altra provenienza non degradi la salute del suolo;

(g) assicurare la protezione del suolo creando e mantenendo, a livello del paesaggio, elementi paesaggistici

caratteristici adeguati¹⁰⁹;

(h) nella coltivazione di colture, piante o alberi usare specie adatte al sito se si può in tal modo evitare il degrado del suolo o contribuire a migliorarne la salute, anche in considerazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici;

(i) mantenere nei suoli organici un livello idrico ottimale, che sia tale da non influire negativamente sulla loro struttura e composizione¹¹⁰;

(j) nel caso delle colture, applicare l'avvicendamento e la diversificazione tenendo conto delle diverse famiglie di colture, dei sistemi radicali, del fabbisogno di acqua e nutrienti e della difesa integrata;

(k) adattare gli spostamenti del bestiame e il tempo di pascolamento, tenendo conto del tipo di animale e della densità di allevamento, così da non compromettere la salute del suolo e non ridurne la capacità di fornire foraggio;

(l) in caso di perdita sproporzionata nota di una o più funzioni che riducono sostanzialmente la capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici, applicare misure mirate per rigenerarle.

¹⁰⁸ Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

¹⁰⁹ Questo principio non si applica ai suoli forestali.

¹¹⁰ Questo principio non si applica ai suoli urbani.

**PROGRAMMI, PIANI, OBIETTIVI E
MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 10**

soppresso

(1) I piani nazionali di ripristino redatti in conformità del regolamento.../...¹¹¹ +.

(2) I piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune in conformità del regolamento (UE) 2021/2115.

(3) Il codice di buona pratica agricola e i programmi d'azione per le zone vulnerabili designate adottati in conformità della direttiva 91/676/CEE.

(4) Le misure di conservazione e il quadro di azioni elencate per priorità stabiliti per i siti Natura 2000 in conformità della direttiva 92/43/CEE.

(5) Le misure volte a conseguire un buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali e un buono stato chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei che figurano nei piani di gestione dei bacini idrografici redatti in conformità della direttiva 2000/60/CE.

(6) Le misure di gestione del rischio di alluvioni che figurano nei piani di gestione del rischio di alluvioni redatti in conformità della direttiva 2007/60/CE;

(7) I piani di gestione della siccità menzionati nella strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici.

(8) I programmi nazionali di azione istituiti in conformità della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione.

(9) Gli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2018/841.

(10) Gli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2018/842.

(11) I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico redatti a norma della direttiva (UE) 2016/2284 e i dati di monitoraggio degli impatti

dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi comunicati a norma della stessa direttiva.

(12) Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima istituito in conformità del regolamento (UE) 2018/1999.

(13) Le valutazioni del rischio e la pianificazione della gestione del rischio di catastrofi in conformità della decisione n. 1313/2013/UE.

(14) I piani nazionali di azione adottati in conformità dell'articolo 8 del regolamento .../... ¹¹² +.

¹¹¹ + OP: inserire nel testo il numero del regolamento sul ripristino della natura di cui al documento COM(2022) 304.

¹¹² + OP: inserire nel testo il numero del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 di cui al documento COM(2022) 305.

Emendamento 134

Proposta di direttiva Allegato VII – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il design e la presentazione dei dati nel registro devono consentire al pubblico di seguire i progressi compiuti nella gestione dei siti potenzialmente contaminati e di quelli contaminati. Per i siti noti potenzialmente contaminati, i siti contaminati, i siti contaminati che richiedono ulteriori interventi e i siti contaminati in cui sono stati effettuati o sono in corso interventi, il registro contiene e presenta le informazioni seguenti a livello di sito:

Emendamento

Il design e la presentazione dei dati **anonimizzati** nel registro devono consentire al pubblico, **se del caso**, di seguire i progressi compiuti nella gestione dei siti potenzialmente contaminati e di quelli contaminati, **rispettando nel contempo il diritto di proprietà**. Per i siti noti potenzialmente contaminati, i siti contaminati, i siti contaminati che richiedono ulteriori interventi e i siti contaminati in cui sono stati effettuati o sono in corso interventi, il registro contiene e presenta le informazioni seguenti a livello di sito:

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Monitoraggio del suolo e resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo)	
Riferimenti	COM(2023)0416 – C9-0234/2023 – 2023/0232(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 16.10.2023	
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 16.10.2023	
Commissioni associate - annuncio in aula	16.10.2023	
Relatrice per parere: Nomina	Maria Noichl 12.9.2023	
Esame in commissione	26.10.2023	28.11.2023
Approvazione	13.2.2024	
Esito della votazione finale	+: 19	-: 16
	0: 4	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Attila Ara-Kovács, Benoît Biteau, Franc Bogovič, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Paola Ghidoni, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Norbert Lins, Maria Noichl, Juozas Olekas, Bronis Ropė, Katarína Roth Nevedálová, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Rosanna Conte, Jan Huitema, Peter Jahr, Benoît Lutgen, Cristina Maestre Martín De Almagro, Michaela Šojdrová, Achille Variati, Emma Wiesner	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Stefania Zambelli	

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

19	+
ECR	Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová
NI	Katarína Roth Neveďalová
PPE	Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Benoît Lutgen, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Stefania Zambelli, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Elsi Katainen, Emma Wiesner

16	-
ID	Rosanna Conte, Ivan David, Paola Ghidoni
NI	Dino Giarrusso
S&D	Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Achille Variati
The Left	Luke Ming Flanagan
Verts/ALE	Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sarah Wiener

4	0
ECR	Krzysztof Jurgiel
Renew	Jérémy Decerle
S&D	Paolo De Castro
Verts/ALE	Bronis Ropé

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti